



*Ambito Distrettuale  
Irpinia - Sannio*



**ENTE IDRICO CAMPANO**  
**AMBITO DISTRETTUALE IRPINIA - SANNIO**

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Alto Calore Servizi S.p.A

**SOMMARIO**

<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>3</b>
<b>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 1 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 2 - OBBLIGHI</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 3 - USI DELLA RISORSA IDRICA, SCARICHI FOGNARI E TIPOLOGIE DI FORNITURA</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 4 - NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 5 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 6 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO</b> .....	<b>16</b>
<b>Titolo II - CONDIZIONI DI FORNITURA DEL S.I.I.</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 8 - CONTRATTO DI FORNITURA - ADEMPIMENTI - VERSAMENTI</b> .....	<b>19</b>
<b>ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E FORME EQUIVALENTI DI GARANZIA</b> .....	<b>20</b>
<b>ART. 10 - VOLTURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA</b> .....	<b>20</b>
<b>ART. 11 – VOLTURA MORTIS CAUSA</b> .....	<b>21</b>
<b>ART. 12 – DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL’UTENTE FINALE</b> .....	<b>22</b>
<b>ART. 13 – DISATTIVAZIONE/SOSPENSIONE DELLA FORNITURA</b> .....	<b>22</b>
<b>ART. 14 - RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b> .....	<b>24</b>
<b>ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b> .....	<b>25</b>
<b>ART. 16 – OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI</b> .....	<b>25</b>
<b>ART. 17 – CONSUMI IDRICI</b> .....	<b>26</b>
<b>ART. 18 – QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA</b> .....	<b>26</b>
<b>ART. 19 – DOCUMENTO DI FATTURAZIONE O BOLLETTA</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 21 - MOROSITÀ</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 22 - VERIFICA DEL CONTATORE</b> .....	<b>32</b>
<b>ART. 23 – CERTIFICAZIONE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ANTINCENDIO</b> .....	<b>33</b>
<b>ART. 24 - SOSTITUZIONE DEL MISURATORE PER USURA TECNICA</b> .....	<b>34</b>
<b>ART. 25 - COMUNICAZIONI E RECLAMI</b> .....	<b>34</b>
<b>ART. 26 – INDENNIZZI</b> .....	<b>35</b>
<b>Titolo III – SERVIZIO IDRICO</b> .....	<b>34</b>
<b>ART. 27 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI</b> .....	<b>35</b>
<b>ART. 28 - GRUPPI DI MISURA RICADENTI IN AREE PRIVATE</b> .....	<b>36</b>
<b>ART. 29 - PERDITE OCCULTE AGLI IMPIANTI INTERNI - DEFINIZIONE E DISCIPLINA</b> .....	<b>36</b>
<b>ART. 30 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE</b> .....	<b>37</b>
<b>Titolo IV – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE</b> .....	<b>37</b>
<b>ART. 31- PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOGNARI INTERNI</b> .....	<b>38</b>
<b>ART. 32 – ATTESTAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA</b> .....	<b>38</b>
<b>Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>39</b>
<b>ART. 33 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – CONCILIAZIONE PARITETICA</b> .....	<b>40</b>
<b>ART. 34 - CORRISPETTIVI PER ATTIVITA’ FRAUDOLENTE</b> .....	<b>40</b>
<b>ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>41</b>

## GLOSSARIO

**Acque meteoriche:** acque derivanti da precipitazioni atmosferiche.

**Acque meteoriche di dilavamento:** frazione delle acque meteoriche che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti.

**Acque di prima pioggia:** frazione di acque meteoriche come normate dall’Autorità Pubblica competente.

**Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

**Acque reflue assimilate alle domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti non residenziali ed individuati all’art. 101, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa nazionale e regionale *pro tempore* vigente.

**Acque reflue industriali:** acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

**Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

**Allacciamento idrico:** è l’insieme costituito dalla condotta idrica derivata dalla condotta di distribuzione, per una lunghezza non superiore ai 20 metri, e dai relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, esclusivamente dedicati all’erogazione del servizio idrico ad uno o più utenti. Di norma, ha inizio dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al misuratore (questo escluso).

**Allacciamento fognario:** insieme delle opere e degli impianti fognari a servizio di una utenza o di più utenze, insistenti su suolo pubblico per una lunghezza non superiore ai 20 metri. Ha inizio dal limite della proprietà privata o di enti pubblici e termina al punto di consegna del servizio fognario.

**Ambito Distrettuale Irpino:** porzione dell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione Campania, comprendente 116 comuni della Provincia di Avellino<sup>1</sup>, definito ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 434 del 03/08/2022 ed al cui livello sono individuati i soggetti gestori ai sensi dell’articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 152/2006;

**Ambito Distrettuale Sannita:** porzione dell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione Campania, comprendente 78 comuni della Provincia di Benevento<sup>2</sup>, definito ai sensi ai sensi della Delibera della Giunta

---

<sup>1</sup> Precisamente i Comuni di: Avellino, Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetero sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chianche, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Flumeri, Fontanarosa, Forino, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Luogosano, Manocalzati, Marzano di Nola, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Paternopoli, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascera, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, San Sossio Baronia, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo all’Esca, Sant’Angelo dei Lombardi, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Savignano Irpino, Scampitella Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturmo, Summonte, Taurano, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Torrioni, Treviso, Tufo, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

<sup>2</sup> Precisamente i Comuni di: Benevento, Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaiese, Baseliçe, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenero, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja,

Regionale n. 434 del 03/08/2022 ed al cui livello sono individuati i soggetti gestori ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 152/2006;

**Ambito Territoriale Ottimale o ATO:** l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincidente, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 con l'intero territorio Regionale ed è suddiviso in 5 Ambiti distrettuali, così come definiti dall'art. 6 della medesima legge regionale. A seguito delle modifiche introdotte con Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31 all' art. 6 della citata L.R. 15/2015, il territorio dell'ATO regionale è stato ripartito in 6 Ambiti Distrettuali. A tale dimensione territoriale regionale sono riferite le funzioni di governo attribuite all'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la medesima legge regionale 15/2015.

**Aree dilavanti:** superfici scolanti impermeabilizzate non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia strade private, piazzali di sosta e movimentazione automezzi, parcheggi e similari anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività industriali che possano comportare il rischio di trascinarsi di sostanze pericolose.

**Attivazione della fornitura:** avvio dell'erogazione del servizio, a seguito di un nuovo contratto di fornitura.

**Autolettura:** modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

**Autorità di Regolazione:** è l'"Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" ("ARERA", "Autorità di Regolazione", "Autorità"), istituita ai sensi della legge 481/1995 ed alla quale sono state attribuite anche le competenze e le funzioni regolatorie in materia di servizi idrici, ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

**Autorizzazione allo scarico:** provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorità competente ai sensi degli articoli 124 e seguenti del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Bolletta o documento di fatturazione o fattura:** documento che il Gestore trasmette periodicamente all'Utente finale al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi forniti direttamente o indirettamente.

**Bolletta di conguaglio:** bolletta che fattura i consumi sulla base di letture rilevate.

**Bolletta mista:** bolletta che fattura sia consumi effettivi che consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta.

**Bonus idrico integrativo:** bonus idrico riconosciuto eventualmente su base locale dal Gestore, ove approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, ad integrazione del bonus sociale idrico.

**Bonus sociale idrico:** bonus idrico istituito dall'ARERA con la deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazione.

**Carenza di risorsa idrica:** situazione di emergenza causata da un deficit della risorsa idrica che può essere dovuta ad un eccesso di domanda e/o a carenze di natura infrastrutturale.

**Carta del Servizio Idrico Integrato:** documento adottato dal Gestore del S.I.I. ai sensi della Convenzione ed in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, nel quale sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore, da intendersi – ad ogni effetto di legge – parte integrante e sostanziale di ogni *Contratto di fornitura* del Servizio Idrico

---

*Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata De' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassanoro, Solopaca, Teleso Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.*

Integrato o di parte del SII, ancorché non riportato e trascritto nel medesimo *Contratto di fornitura*, per cui le disposizioni della *Carta del Servizio Idrico Integrato* si considerano integralmente riportate ed automaticamente inserite nel *Contratto di fornitura*, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

**Cessazione:** richiesta di conclusione/disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto medesimo con sigillatura o rimozione del misuratore.

**Condotta di distribuzione:** tratto finale della rete idrica da cui, di norma, ha origine l'allacciamento con l'opera di presa.

**Conguaglio:** procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta individuazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e una corretta applicazione delle relative tariffe.

**Consumo medio annuo (Ca):** il consumo definito per ciascun utente finale prendendo a riferimento i consumi ottenuti da due misure effettive (mis1 e mis2) raccolte o derivanti da autoletture disponibili al Gestore in un periodo pari ad almeno 300 giorni solari (Ng). In particolare, mis2 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura) e mis1 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore antecedente a mis2, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura), tale che Ng sopra definito sia pari ad almeno 300 giorni solari. La differenza tra i dati di misura effettivi (mis2 e mis1) viene divisa per i giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta delle misure, moltiplicato per i giorni dell'anno (365) -  $Ca = \text{mis2} - \text{mis1} / Ng \times 365$ .

**Consumo stimato (Cs):** stima dei dati di misura effettuata dal Gestore in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolte da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture relativamente ad un intervallo temporale. Il consumo stimato si ottiene dividendo il Consumo medio annuo (Ca) per i giorni dell'anno (365) e moltiplicando per l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns);  $Cs = Ca / 365 \times Ns$ ;

**Consumo storico:** consumo dell'utente finale riferito all'anno solare precedente; ai fini del calcolo del deposito cauzionale è posto pari al consumo medio annuo.

**Contatore o Misuratore:** dispositivo, posto di norma al punto di consegna dell'Utente finale, che serve per l'intercettazione e la misura dei volumi consegnati o scaricati in pubblica fognatura.

**Convenzione:** contratto che regola i rapporti tra gli Enti di governo dell'Ambito affidanti ed i Gestori del Servizio Idrico Integrato.

**Contratto di fornitura:** contratto di somministrazione a forma libera tra l'Utente finale ed il Gestore del SII (le "Parti") – disciplinato dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, dalle disposizioni in materia adottate dall'ARERA nonché dalle specifiche disposizioni accettate dalle Parti – che prevede l'erogazione del Servizio Idrico Integrato o di alcuni servizi del S.I.I., a fronte del pagamento dei corrispettivi da parte degli Utenti.

**Cassa per i servizi energetici e ambientali o CSEA:** è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua, a cui sono destinate alcune componenti tariffarie riscosse dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità di Regolazione.

**Data di invio:** si intende:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;

- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta.

**Data di ricevimento:** si intende:

- è per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;

- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;

- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

**Deposito cauzionale:** importo versato dall'Utente finale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.

**D.lgs. 152/2006:** decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia Ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

**Direttiva trasparenza:** è l'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, recante la "Prima direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato"

**Disagio economico sociale:** condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, così come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 "Riforma del bonus elettrico" e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**Disattivazione della fornitura:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale.

**Domiciliazione bancaria o postale:** pagamento delle bollette attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.

**D.P.C.M. 13 ottobre 2016:** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato".

**D.P.C.M. 29 agosto 2016:** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato".

**Ente Idrico Campano o EIC:** Ente di governo dell'Ambito dell'ATO della Campania, istituito con la legge Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni del territorio regionale campano.

**Ente di governo dell'Ambito:** è la struttura/ente individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle funzioni e competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

**Fascia agevolata o fascia di consumo annuo agevolato:** indica il primo scaglione di consumo in cui, ai sensi dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 665/2017/RIDR (TICSI), deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente al fine di assicurare il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata.

**Fascia base:** indica lo scaglione di consumo che precede quelli di eccedenza, nell'ambito della quota variabile del servizio di acquedotto, a cui viene applicata la tariffa base.

**Fasce di eccedenza:** con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, sono gli scaglioni di consumo, fino ad un massimo di tre, eccedenti quello base, a cui applicare tariffe unitarie crescenti.

**Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore del S.I.I. o Gestore o ACS:** la Alto Calore Servizi s.p.a., soggetto affidatario della gestione del S.I.I. nel territorio dell'Ambito Distrettuale Irpino e nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita come definiti dal D.P. n. 44/2023, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2006 e della legge Regione Campania n. 15/2015.

**Giorno feriale:** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi.

**Giorno lavorativo:** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.

**Gruppo di misura:** apparecchiature installate sull'allacciamento idrico del singolo utente comprensivo di valvola di intercettazione, misuratore, rubinetto di arresto unidirezionale, sistemi di telelettura e/o di telegestione e sigilli.

**Gruppo di presa in carico:** insieme delle opere e delle apparecchiature idrauliche necessarie alla derivazione dalla condotta idrica di distribuzione per l'alimentazione degli allacciamenti idrici.

**Interruzione del servizio di acquedotto:** è la temporanea mancata fornitura del servizio per un utente finale. Le interruzioni del servizio possono essere programmate o non programmate secondo quanto disciplinato dall'Autorità di Regolazione nel RQTI.

**Impianto idrico interno:** impianto posto tra il punto di consegna del servizio idrico e l'utenza, la cui manutenzione è a completo carico dell'Utente finale, con l'unica esclusione del Gruppo di misura, ancorché eventualmente installato in aree private.

**Impianto fognario interno:** impianto posto tra il punto di consegna del servizio fognario e l'utenza, la cui manutenzione è a completo carico dell'Utente finale, con l'unica esclusione della manutenzione del solo Misuratore o del Gruppo di misura, ove presente e solo a condizione che tale Misuratore o Gruppo di Misura sia stato installato dal soggetto Gestore.

**Indennizzo automatico:** è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard specifici di qualità.

**Limitazione della fornitura:** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti (50 litri/abitante/giorno).

**Limite di proprietà privata:** è la linea di confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata o di altri soggetti (anche pubblici), ovvero aree in gestione ad Enti pubblici.

**Livello di pressione:** misura della forza unitaria esercitata dall'acqua all'interno della condotta, espressa in atmosfere.

**Livello di qualità o standard di qualità:** è il livello del servizio garantito dal gestore sulla base di stabilito dall'ARERA, o eventualmente definiti dall'EGA, anche su proposta del Gestore;

**Livello generale di qualità o standard generale di qualità:** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;

**Livello specifico di qualità o standard specifico di qualità:** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;

**Manufatto di recapito:** manufatto posizionato su suolo pubblico atto a consentire l'allacciamento alla pubblica fognatura degli impianti interni.

**Metro cubo:** unità di misura utilizzata per la quantificazione della risorsa idrica fornita o scaricata. E' equivalente a 1.000 litri.

**Misura di processo:** insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che lo compongono.

**Misura di utenza:** insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni pro tempore vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.

**Misuratore o Contatore:** il dispositivo, posto di norma al punto di consegna dell'Utente finale, atto alla intercettazione e misura dei volumi consegnati o scaricati in pubblica fognatura e, in generale, dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII, inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura.

**Misura di utenza:** insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni pro tempore vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.

**Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

**Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

**Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

**Misuratore non funzionante:** misuratore per il quale il totalizzatore numerico risulti guasto e/o illeggibile.

**Misure:** sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura telematica (telelettura di prossimità o da remoto) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura)

**"a monte del gruppo di misura":** con riferimento alla direzione del flusso idrico, "a monte di" si intende la parte dell'impianto che precede il misuratore.

**"a valle del gruppo di misura":** con riferimento alla direzione del flusso idrico, "a valle di" si intende la parte dell'impianto che segue il misuratore.

**Metodo tariffario normalizzato o MTN:** è il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;

**Metodo tariffario transitorio o MTT:** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013, di cui all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e ss. mm. ed ii. per definire le componenti di costo ammesse e determinare la tariffa di riferimento;

**Metodo Tariffario Idrico o MTI:** è il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, di cui all'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr e ss. mm. ed ii. per definire le componenti di costo ammesse e determinare la tariffa di riferimento.

**Metodo Tariffario Idrico - 2 o MTI-2:** è il metodo tariffario relativo al secondo periodo regolatorio 2016-2019, approvato dall'ARERA con la delibera 664/2015/R/idr e ss. mm. ed ii. per definire le componenti di costo ammesse e determinare la tariffa di riferimento.

**Metodo Tariffario Idrico - 3 o MTI-3:** è il metodo tariffario relativo al terzo periodo regolatorio 2020-2023, approvato dall'ARERA con la delibera 580/2019/R/idr e ss. mm. ed ii. per definire le componenti di costo ammesse e determinare la tariffa di riferimento.

**Morosità dell'utente finale o Morosità:** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura.

**Nicchia:** cavità praticata in una muratura anche di proprietà privata o di altro soggetto pubblico, destinata all'alloggiamento ed alla protezione del Gruppo di misura.

**Programma degli interventi o Pdl:** è il documento di cui all'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Pdl, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

**Perdita occulta:** sono le perdite idriche occorse a valle del *Punto di consegna* o del Gruppo di misura o del Misuratore, sugli impianti affidati alle cure e nella responsabilità dell'Utente finale; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'Utente per il controllo dei beni di proprietà.

**Portata:** misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.

**Pozzetto di ispezione:** manufatto posizionato, di norma, al limite della proprietà privata ed atto a consentire i prelievi e controlli di competenza del Gestore e degli altri Enti deputati al controllo dello scarico.

**Prestazione di lavori semplici:** prestazione di lavoro richiesta dall'Utente finale, da eseguire in area servita da rete di acquedotto e/o di fognatura e che non coinvolga queste ultime, che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori stradali per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi.

**Prestazione di lavori complessi:** prestazione di lavoro non riconducibile alla prestazione di lavoro semplice, da eseguire su richiesta dell'utente finale ad esclusione delle estensioni e potenziamenti delle reti del SII.

**Pro die:** metodologia con la quale si calcola il consumo effettivo come differenza tra due letture effettive dividendo il risultato per il numero di giorni intercorsi tra le letture ottenendo una media di consumo giornaliero

**Pubblica fognatura:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. Sono escluse le condotte di allacciamento nelle aree interne poste in proprietà privata, incluse le aree interne ai singoli fabbricati di proprietà pubblica o privata ovvero nella disponibilità di soggetti pubblici o privati.

**Punto di consegna del servizio idrico:** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Il Punto di consegna è di norma individuato nel Misuratore o dal limite di proprietà nel caso di misuratori posti in area privata.

**Punto di consegna del servizio fognario:** punto dell'allacciamento fognario posto al limite tra il suolo pubblico e la proprietà privata e coincidente, di norma e ove tecnicamente possibile, con il pozzetto di ispezione.

**Quantitativo essenziale di acqua:** è il quantitativo minimo vitale fissato in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato", necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

**Reclamo scritto:** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, con la quale l'Utente finale esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto rispetto ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal Contratto di fornitura, dal Regolamento del SII, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione.

**Reclamo per la fatturazione di importi anomali:** è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII.

**REMSI:** Testo integrato per la regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019.

**Richiesta scritta di informazioni:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito.

**Richiesta scritta di rettifica di fatturazione:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII.

**Rete:** è il sistema di distribuzione, esclusi i misuratori, che alimenta più forniture.

**Rete fognaria bianca:** canalizzazione (esclusa dalla competenza del Gestore) adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche e delle acque meteoriche di dilavamento.

**Rete fognaria mista:** sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento.

**Rete fognaria nera:** canalizzazione adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

**Riattivazione:** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa.

**Richiesta di attivazione della fornitura:** richiesta con cui si inizia la procedura per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.

**Ricostruzione del dato di misura:** attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.

**RQSII:** Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA 655/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni.

**RQTI:** Testo integrato per la regolazione della qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA 917/2017/R/idr e 27 dicembre 2015 successive modifiche e integrazioni.

**Sospensione del servizio:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;

**Scarichi in comune:** insieme delle acque reflue provenienti da più utenze che recapitano, tramite un'unica condotta, nella pubblica fognatura.

**Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

**Servizio Conciliazione:** è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del TICO per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità.

**Servizio Idrico Integrato o S.I.I. o SII:** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

**Sito istituzionale:** [www.altocalore.it](http://www.altocalore.it) ovvero eventuale altro sito internet il cui indirizzo sarà preventivamente comunicato all'Utenza.

**Sigillo:** matrice che si appone sulle apparecchiature al fine di impedirne ed evidenziarne eventuali manomissioni.

**Sportello digitale:** modalità di contatto diretto tramite il quale, grazie ad un appuntamento personalizzato, l'utente può interagire da remoto in videochiamata con il Gestore per richieste di informazioni e prestazioni.

**Sportello fisico:** è un punto di contatto sul territorio reso disponibile dal Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi.

**Stima del dato di misura:** attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici;

**Struttura dei corrispettivi o Articolazione tariffaria:** ripartizione dei consumi secondo fasce di utenza e fasce di consumo.

**Subentro:** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione dei dati identificativi del titolare, di un punto di consegna disattivo.

**Tariffa agevolata:** corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata per la tipologia d'uso "Domestico residente"

**Telelettura:** è il metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze o dei volumi di processo, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore. Si distingue tra:

- telelettura di prossimità (walk-by/drive-by o similari), in cui la misura è rilevata telematicamente, in prossimità del misuratore (modalità semi-smart);
- telelettura da remoto, in cui la misura è rilevata senza l'ausilio di un operatore in campo per la raccolta del dato, tramite una rete di telecomunicazioni (pubblica o privata) collegata direttamente ad una sala di controllo centralizzata o al sistema di gestione delle misure (smart metering);

**TIMSII:** testo integrato per la regolazione del servizio di misura relativamente al Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016.

**TIBSI:** testo integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura d'acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017.

**TICSI:** è il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, approvato con la deliberazione dell'ARERA 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017.

**TICO:** testo integrato di conciliazione in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di Regolazione, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/COM del 5 maggio 2016.

**TIUC:** Testo integrato unbundling contabile (TIUC) che tiene conto anche delle disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico, ai sensi della deliberazione ARERA 137/2016/R/com del 24 marzo 2016.

**Tipologia d'uso o Uso o Tipologia di fornitura o Tipologia di utenza:** sono gli usi ricompresi nel Servizio Idrico Integrato, ovvero la categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica. Le tipologie d'uso previste dall'Autorità di regolazione competente, a partire dal 01/01/2018 e valide su tutto il territorio nazionale, sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI) come individuate nell'articolazione tariffaria di ACS S.p.A.

**Unità immobiliare:** singola unità immobiliare adibita ad abitazione o a luogo in cui si svolge attività economica, all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.

**Utenza condominiale:** l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

**Utente diretto:** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente.

**Utente finale o Cliente:** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Rientrano tra gli "utenti finali" le tipologie d'uso "Condominiali".

**Utente finale disalimentabile:** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura.

**Utente finale non disalimentabile:** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura, come definito all'Articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 311/2019/R/idr (REMSI).

**Validazione delle misure:** è l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura (fisica o telematica) o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.

**Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

**Voltura:** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo (misuratore aperto).

**Zona servita da pubblica fognatura:** zona ove la pubblica rete fognaria sia ubicata ad una distanza massima (calcolata dal limite della proprietà privata dell'unità immobiliare alla pubblica rete fognaria affidata in concessione d'uso al Gestore, attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili, fatti salvi i diritti dei terzi) dalla singola unità abitativa o commerciale, pari a 20 metri lineari.

## Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato ed i rapporti tra il Gestore e l'utente finale, in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.
2. Il presente Regolamento si applica nel territorio dei Comuni ricompresi nell' "Ambito Distrettuale Irpino" e, nelle more dell'affidamento ad Alto Calore, come da D.P. n. 44 del 28/04/23, nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 434 del 03/08/2022 e del D.P. n. 44/2023, nei quali il Gestore del SII eroga il servizio idrico integrato o parte di esso.
3. Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale di ogni Contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato o di parte del SII, ancorché non riportato e trascritto nel medesimo Contratto di fornitura, per cui le disposizioni del Regolamento si considerano integralmente riportate ed automaticamente inserite nel Contratto di fornitura, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
4. Al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità, il presente Regolamento è disponibile anche sul sito del Gestore del SII e sul sito dell'Ente di Governo dell'Ambito o di altro soggetto competente.
5. Le variazioni al presente Regolamento sono approvate, su proposta del Gestore, dall'Ente di Governo dell'Ambito.
6. La struttura dei corrispettivi e le relative tariffe sono approvate dell'Autorità di Regolazione (ARERA), sulla base delle proposte dell'Ente di Governo dell'Ambito, formulate secondo i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione.

7. Gli oneri da corrispondere per le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono approvati dall'Ente di Governo dell'Ambito o da altro soggetto competente.
8. Il Contratto di fornitura è disciplinato ed eterointegrato, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1374 del codice civile, dalle seguenti fonti: le disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione, la *Carta del Servizio Idrico Integrato*, il presente Regolamento, la normativa di settore applicabile pro tempore vigente.

#### ART. 2 - OBBLIGHI

1. Il Gestore del SII, nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura, ha l'obbligo di:
  - adempiere alle obbligazioni-prestazioni derivanti dalla normativa pro tempore vigente, dalle disposizioni delle Autorità competenti, dal presente Regolamento, dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*;
  - assicurare i livelli e la qualità del servizio previsti dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione;
  - ottimizzare la pressione di esercizio delle reti;
  - utilizzare tutte le tecnologie più avanzate ed adottare condotte finalizzate a garantire l'erogazione di un servizio regolare, efficace ed efficiente;
  - svolgere tutte le attività di ricerca programmata delle perdite e di riduzione delle stesse;
  - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere affidate per la gestione del SII;
  - attuare il programma degli interventi;
  - promuovere sul territorio l'uso razionale della risorsa idrica;
2. L'utente finale, nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura, ha l'obbligo di:
  - utilizzare la risorsa idrica per soddisfare le proprie necessità, adottando tecniche e comportamenti responsabili ed utili a ridurre lo spreco e a promuovere il riutilizzo, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento;
  - adempiere alle obbligazioni-prestazioni derivanti dalla normativa pro tempore vigente, dalle disposizioni dell'Autorità competente, dal presente Regolamento e dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*;
  - non allacciarsi senza espressa autorizzazione del Gestore del SII alle reti idriche e fognarie nere e/o miste, insistenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Irpinia-Sannio;
  - non ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete idrica, della rete fognaria nera e/o mista e degli impianti di depurazione ovvero mettere in atto azioni o comportamenti, che anche indirettamente possano causare danni alle infrastrutture ovvero agli impianti in gestione al servizio idrico integrato;
  - non adottare qualsiasi comportamento che, anche in maniera indiretta, possa causare danni alle infrastrutture ovvero agli impianti funzionali alla gestione al servizio idrico integrato e affidati in concessione d'uso al Gestore;
  - assicurare la regolare manutenzione dell'"Impianto idrico interno" e dell'"Impianto fognario interno";
  - scaricare nelle *Zone servite da pubblica fognatura*, così come definite nel Glossario, le acque reflue nere e/o di prima pioggia attraverso apposite condotte denominate "di allacciamento" da realizzare secondo le disposizioni previste nel presente Regolamento. Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria disponibile. Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni, sentito il gestore e in accordo con l'Ente idrico Campano, per gli edifici e stabilimenti, situati nell'ambito della zona con obbligo di allacciamento ai sensi del presente Regolamento, ma

che necessitano di opere straordinarie, come, ad esempio, la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali, ovvero l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l'importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili. Nei casi di deroghe all'obbligo di allaccio e in ogni caso nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del Glossario, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti. Nel caso in cui l'obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria. I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore. L'utilizzo di dispositivi alternativi per lo smaltimento delle acque reflue, in conformità alla normativa pro tempore vigente in materia (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ed ii.) dovrà comunque essere comprovato da idonea documentazione che ne attesti l'autorizzazione e la relativa vigenza.

- in caso di estensione di reti fognarie nere e/o miste, presentare apposita istanza di allacciamento entro 30 giorni dalla comunicazione (anche mediante avviso pubblico) della data di messa in esercizio;
- scaricare le acque meteoriche di dilavamento eccedenti la prima pioggia in reti fognarie bianche ovvero attraverso sistemi alternativi;
- comunicare eventuali variazioni del recapito ove il Gestore trasmette le comunicazioni, ivi incluse le fatture, ai fini e nell'ambito della corretta gestione del contratto di utenza.

#### **ART. 3 - USI DELLA RISORSA IDRICA, SCARICHI FOGNARI E TIPOLOGIE DI FORNITURA**

1. L'acqua viene somministrata prevalentemente per consumo umano e non può essere utilizzata per usi diversi da quelli specificati nel contratto di fornitura. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti, ad insindacabile giudizio del Gestore del SII, qualora non limitino o pregiudichino l'utilizzo per il consumo umano o la qualità della risorsa.
2. Il Gestore del SII può limitare la quantità fornita o sospendere la fornitura per le utenze non domestiche, in situazioni di emergenza idrica derivanti da motivi tecnici ovvero da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili.
3. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità fissati dalla normativa *pro tempore* vigente, è vietato scaricare nella pubblica fognatura:
  - a) tutte le sostanze classificabili come rifiuto solido, anche se triturate;
  - b) tutte le sostanze che sono classificate come rifiuto liquido;
  - c) tutte le sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell'impianto di trattamento;
  - d) tutte le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione e per la salute pubblica.
4. Non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche: oli e grassi da attività di cucina, oli da manutenzioni meccaniche, acidi (ad es. di batterie), sostanze provenienti dallo sviluppo di fotografie, sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.), colle, vernici e solventi, nonché di tutte le sostanze previste dalla normativa *pro tempore* vigente.
5. Non è consentito lo scarico in fognatura di acque reflue se non in conformità a quanto previsto dall'Autorità di Regolazione e dal Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue dell'Ente Idrico Campano.

6. Il gestore del SII, al fine di preservare l'integrità delle infrastrutture fognario/depurative ad esso affidate e limitatamente alle utenze non domestiche, può impartire specifiche prescrizioni relative alla quantità di acqua reflua da scaricare nonché alle modalità, tempi ed orari per effettuare lo scarico.
7. Anche al fine di garantire l'accesso alla risorsa idrica, il Gestore del SII può disporre l'erogazione separata del servizio idrico, fognario e/o depurativo nei seguenti casi:
  - a) l'erogazione del servizio idrico e fognario, nelle more dell'allacciamento delle reti fognarie al servizio depurazione, qualora la rete fognaria non sia allacciata ad un impianto di depurazione attivo ed efficiente ma sia comunque oggetto di interventi previsti nella programmazione d'ambito;
  - b) l'erogazione del solo servizio idrico, qualora l'immobile da alimentare sia ubicato su strada pubblica non servita da rete fognaria e l'utente finale dimostri di avere un adeguato sistema di smaltimento alternativo delle acque reflue;
  - c) l'erogazione del servizio fognario e depurativo per utenti finali che utilizzano fonti di approvvigionamento autonomo oppure hanno esigenza di scaricare in pubblica fognatura acque meteoriche di dilavamento, previa verifica da parte del Gestore del SII del ricorrere delle condizioni di fattibilità tecnica.
8. Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle definite dall'Autorità di Regolazione.
9. La variazione della tipologia di fornitura è subordinata alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.
10. È vietato l'utilizzo della risorsa idrica per usi anche parzialmente diversi da quelli accertati ed erogati dal Gestore del SII, nonché da quelli dichiarati ed autorizzati nel contratto di fornitura.
11. È vietato:
  - a) prelevare acqua da punti di erogazione pubblici e/o privati per usi diversi da quelli contrattualmente pattuiti e consentiti dal presente Regolamento;
  - b) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade per usi diversi dallo spegnimento incendi.

#### **ART. 4 - NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i dati personali forniti direttamente dagli utenti o acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, possono formare oggetto di trattamento da parte del Gestore del SII e di soggetti a questo collegati e/o controllati e/o controllanti; il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelare la riservatezza e i diritti dell'utente finale. In particolare, ACS si impegna ad utilizzare i dati personali necessari all'esercizio della sua attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 *General Data Protection Regulation* e la relativa normativa italiana di adeguamento, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. In particolare, è consentito il trattamento dei dati in possesso di ACS, al fine dell'eventuale riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie. Il trattamento può prevedere la diffusione dei dati nei casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza dell'attività di cui sopra, in conformità alle leggi e per finalità di vigilanza e di controllo connesse all'attività medesima.
2. In ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, i dati personali sono trattati anche da soggetti incaricati dal Gestore del SII ai fini e nell'ambito della gestione del rapporto di utenza.
3. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, consegna al Cliente specifica informativa al trattamento dei dati personali al momento della stipula del contratto di fornitura.

#### **ART. 5 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE**

1. La normativa applicabile al Contratto di fornitura è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Gestore e l'utente finale è quello ove è ubicata la fornitura, salvo il caso che le controversie afferiscano ai rapporti intercorrenti tra il Gestore e gli utenti "Professionisti" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 206/2005 e ss.mm. e ii. ("*Codice del Consumo*"), per cui in tal caso il Foro competente è, in via esclusiva, quello del Gestore.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa pro tempore vigente.

#### **ART. 6 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore del SII garantisce una continua e regolare erogazione del servizio. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di fornitura di acqua potabile, tutti i sistemi di captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo e distribuzione sono gestiti secondo criteri di qualità tecnica stabiliti dall'Autorità di Regolazione.
2. Le interruzioni del servizio sono esclusivamente riconducibili a cause di oggettivo pericolo, ad eventi eccezionali ed imprevedibili nonché ad ogni altra ipotesi di caso fortuito e forza maggiore ovvero all'esigenza di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria alle infrastrutture del servizio idrico.
3. Il Gestore del SII - in adempimento a quanto previsto nella "*Carta del Servizio Idrico Integrato*", nei casi di interruzione per manutenzione ordinaria e/o straordinaria - preavvisa gli utenti finali interessati almeno 48 ore prima dell'interruzione mediante le modalità specificate nella medesima "*Carta del Servizio Idrico Integrato*". La durata massima dell'interruzione non potrà, di norma, essere superiore a 24 ore. Qualora le interruzioni del servizio dovessero perdurare per un tempo superiore alle 48 ore, il Gestore del SII ha l'obbligo di garantire un servizio sostitutivo di emergenza con le modalità specificate nella "*Carta del Servizio Idrico Integrato*".
4. Il Gestore del SII non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da interruzioni del servizio idrico ovvero dalle limitazioni previste all'art. 3, comma 2, anche per le forniture ad uso antincendio. Le utenze che necessitano di inderogabile continuità di servizio hanno l'obbligo di installare adeguati sistemi idonei a garantire un servizio sostitutivo.

### **Titolo II - CONDIZIONI DI FORNITURA DEL S.I.I.**

#### **ART. 7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1. Per attivare una nuova fornitura del servizio idrico integrato, l'interessato deve presentare apposita richiesta attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, e-mail o PEC dedicata, posta ordinaria, Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore del SII. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata.
2. Qualora l'attivazione di una nuova fornitura, comporti l'esigenza di un sopralluogo tecnico da parte del Gestore per la progettazione di nuove opere di allacciamento alle reti idriche e fognarie o per individuare i preesistenti punti di consegna del servizio idrico e fognario della fornitura da attivare, il soggetto interessato deve presentare la relativa richiesta, secondo le modalità stabilite dal Gestore del SII ed attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore. A Tale richiesta, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata.
3. La fornitura del Servizio Idrico Integrato viene effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile o del soggetto che abbia la legittima disponibilità dell'immobile.

4. La richiesta di attivazione della fornitura per immobili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura è da considerarsi, di norma, improcedibile, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 6, del presente Regolamento.
5. Qualora la richiesta di attivazione preveda opere di allacciamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria, il Gestore del SII - esaminata la documentazione allegata alla richiesta di attivazione e verificata la fattibilità tecnica dell'allacciamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria - trasmette, con modalità e tempi previsti dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato", il preventivo di spesa redatto sulla base delle tabelle 2 e 3 dell'allegato A al presente Regolamento. Ai fini della procedibilità della richiesta di attivazione di fornitura, le condizioni del predetto preventivo di spesa, ivi compreso l'importo finale, devono essere formalmente accettate dal richiedente. L'accettazione si intende acquisita con il perfezionamento del pagamento dell'importo oggetto del preventivo di spesa. I tempi per l'esecuzione dell'allacciamento decorrono dalla data di perfezionamento del pagamento del preventivo di spesa.
6. Gli oneri per il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di allacciamento sono a carico del richiedente.
7. Relativamente alle richieste di nuove forniture in zone non servite dalle reti pubbliche del Servizio Idrico Integrato o zone in cui le infrastrutture non siano adeguate a supportare ulteriori utenze, il Gestore comunica, nei termini previsti dall'Autorità di Regolazione, l'impossibilità di procedere alla realizzazione del nuovo allaccio, indicando le modalità ed i tempi per l'esecuzione degli interventi dei lavori per l'estensione e/o potenziamento della rete, secondo le previsioni del Programma degli Interventi (Pdl). L'intervento potrà comunque essere eseguito, su richiesta dell'interessato, con le modalità di cui al successivo comma 8 e con i relativi costi interamente a carico dello stesso. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione intenda contribuire al finanziamento dei lavori, agli utenti saranno addebitati i costi al netto di tale finanziamento.
8. Per richiedere nuove forniture che prevedano l'estensione/potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato, l'interessato deve presentare apposita richiesta di preventivo attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, p.e.c., Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore del SII. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata, inclusa l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di preventivazione secondo quanto previsto nella tabella 1 dell'allegato A. Il Gestore del SII - esaminata la documentazione allegata alla richiesta di attivazione e verificata la fattibilità tecnica dell'estensione/potenziamento della rete idrica e/o della rete fognaria - trasmette entro 60 gg dalla richiesta di estensione/potenziamento il preventivo di spesa redatto sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A al presente Regolamento. Ai fini della procedibilità della richiesta di nuova fornitura con estensione/potenziamento delle reti, le condizioni del predetto preventivo di spesa, ivi compreso l'importo finale, devono essere formalmente accettate dal richiedente. Il Gestore effettuerà l'estensione/potenziamento delle reti entro 90 gg - con esclusione dei tempi di autorizzazione e permessi necessari per l'esecuzione delle opere - dal pagamento del preventivo di spesa. Nel caso in cui venga accertata, in fase di preventivazione, l'impossibilità di eseguire l'intervento di estensione/potenziamento richiesto saranno rimborsate al richiedente le somme versate.

Per richiedere nuove forniture che prevedano l'estensione/potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato, l'interessato deve presentare apposita richiesta di preventivo, secondo le modalità stabilite dal Gestore del SII ed attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore. Al modulo di richiesta, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata, comprensiva dell'attestazione di pagamento degli oneri per la redazione

del progetto sulla base della tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento. Il Gestore del SII - esaminata la documentazione allegata alla richiesta di attivazione e verificata la fattibilità tecnica dell'estensione/potenziamento della rete idrica e/o della rete fognaria – trasmette entro 60 gg dalla richiesta di estensione/potenziamento il preventivo di spesa redatto sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A al presente Regolamento. Ai fini della procedibilità della richiesta di nuova fornitura con estensione/potenziamento delle reti, le condizioni del predetto preventivo di spesa, ivi compreso l'importo finale, devono essere formalmente accettate dal richiedente. Il Gestore effettuerà l'estensione/potenziamento delle reti entro 45 gg – con esclusione dei tempi di autorizzazione e permessi necessari per l'esecuzione delle opere - dal pagamento del preventivo di spesa. Nel caso in cui venga accertata, in fase di preventivazione, l'impossibilità di eseguire l'intervento di estensione/potenziamento richiesto saranno rimborsate al richiedente le somme versate.

9. Qualora le opere di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria siano effettuate nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto è ripartito tra gli stessi.
10. Il preventivo ha una validità 180 giorni dalla data di comunicazione al richiedente; decorso tale termine è necessario procedere con una nuova richiesta di attivazione.
11. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*.
12. Eventuali lavori dovuti a modifiche e/o varianti rispetto alle indicazioni del preventivo di spesa di cui al comma 4, necessari per fatti e/o situazioni imputabili al richiedente, sono determinati sulla base delle corrispondenti tabelle dell'**allegato A** al presente Regolamento.
13. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte del Gestore del SII, il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualsivoglia motivo, il medesimo Gestore del SII provvede ad incassare gli oneri relativi agli interventi già eseguiti.
14. Il Gestore del SII può utilizzare le opere di allacciamento idrico e fognario realizzate per ulteriori derivazioni e forniture senza compromettere la regolarità del servizio erogato agli utenti già allacciati. Il Gestore del SII rimane responsabile delle opere di allacciamento, assumendone l'onere di garantire la manutenzione, la riparazione e la sostituzione fino al punto di consegna idrico e fognario.
15. Il Gestore del SII può prescrivere all'utente finale lo spostamento del gruppo di misura e/o delle opere di allacciamento, qualora, per cause imputabili all'utente finale stesso, sia compromessa la sicurezza, la manutenzione e/o l'accessibilità al medesimo gruppo di misura. Le spese per la realizzazione dei lavori di spostamento sono a carico dell'utente finale.
16. La procedibilità delle richieste di fornitura relative ad unità immobiliari, per le quali sia stata accertata l'esistenza di uno o più allacciamenti alle reti idriche e/o fognarie non autorizzati, è subordinata al completo adempimento di quanto previsto all'art. 34 del presente Regolamento.
17. Qualora lo scarico in pubblica fognatura provenga da immobili ove si svolgano attività produttive, l'attivazione dello stesso è subordinato all'acquisizione del titolo abilitativo allo scarico, conformemente alla normativa pro tempore vigente.
18. L'attivazione di una fornitura destinata ad unità immobiliare dotata di fonte di approvvigionamento autonomo è subordinata all'acquisizione da parte dell'utente finale del relativo provvedimento di concessione. In assenza del predetto provvedimento, il Gestore del SII non può dare seguito all'attivazione della fornitura con la conseguente improcedibilità della richiesta.
19. Il Gestore del SII, previa formale comunicazione delle motivazioni, può rigettare una richiesta di attivazione di fornitura per uso diverso da quello *domestico*, qualora per indisponibilità della risorsa idrica ovvero per carenze delle infrastrutture gestite non sia in grado di garantire i livelli minimi dei servizi definiti dalla Convenzione di Gestione e/o dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione.

20. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, può procedere all'installazione del gruppo di misura anche in assenza dell'utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore installato; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.

#### **ART. 8 - CONTRATTO DI FORNITURA - ADEMPIMENTI - VERSAMENTI**

1. La sottoscrizione di un contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato e la successiva esecuzione delle eventuali opere di allacciamento sono subordinate all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, delle eventuali autorizzazioni di soggetti privati, nonché al rilascio delle eventuali autorizzazioni degli Enti competenti necessarie per la realizzazione, la posa ed il mantenimento degli impianti.
2. Nel caso in cui l'utente finale, titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità, faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della/e fattura/e non saldata/e sul primo punto di fornitura.
3. Qualora non siano necessarie le opere di allacciamento per l'attivazione della fornitura, l'utente finale procede alla sottoscrizione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato. Il Gestore del SII, con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:
  - costi di istruttoria per l'attivazione della fornitura, di cui al punto 1.1 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento;
  - costo per l'attivazione di nuove forniture, determinato in base ai valori della tabella 2 dell'**allegato A** al presente Regolamento;
  - imposta di bollo;
  - deposito cauzionale, come disciplinato al successivo art. 9.
4. Qualora siano necessarie le opere di allacciamento per l'attivazione della fornitura, la sottoscrizione del contratto di fornitura è subordinata al pagamento dell'importo del preventivo di spesa di cui all'art. 7, comma 5. Gli ulteriori oneri di cui al precedente comma 3 vengono addebitati con la prima fattura utile.
5. Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente, salvo recesso delle parti o risoluzione di diritto o per grave inadempimento.
6. Il Gestore del SII provvede ad inviare ogni comunicazione, ivi compreso le fatture, esclusivamente ai recapiti indicati nel contratto o successivamente comunicati in via formale dall'Utente. In mancanza di recapiti, il Gestore invierà le comunicazioni al recapito ove è erogata la fornitura che si intende – ad ogni effetto – il domicilio eletto ai fini e nell'ambito del rapporto di utenza del SII. In ogni caso, resta l'obbligo in capo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni variazione del predetto recapito.
7. In ogni caso, resta l'obbligo in capo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni variazione del predetto recapito.
8. È fatto obbligo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni modifica che comporti una variazione delle condizioni contrattuali originarie, ivi inclusa la variazione dell'utilizzatore della fornitura.
9. Il contratto di fornitura per "Uso temporaneo" non prevede rinnovo tacito. Alla scadenza, l'utente finale, in caso di ulteriore necessità deve richiedere proroga mediante la stipula di un nuovo contratto per uso temporaneo. Con la richiesta di proroga, l'utente finale deve provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai volumi complessivamente maturati e misurati alla data. Il contratto di fornitura per "Uso temporaneo" si intende automaticamente risolto in assenza di richiesta di proroga. Il Gestore del SII provvede a porre in essere le attività previste al successivo art. 13.

10. Le forniture del servizio idrico erogate ad una pressione inferiore a quella prevista dai livelli minimi di servizio, devono prevedere espressamente tale condizione nel contratto di fornitura. Le forniture preesistenti al subentro del Gestore del SII che rientravano, di fatto, nella tipologia in argomento si intendono mantenute alle stesse condizioni contrattuali. I lavori per la realizzazione di opere di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria, che non presuppongono estensioni di rete, propedeutiche all'attivazione di una fornitura per "Uso Pubblico" - destinata ad immobili di proprietà, in gestione o direttamente riconducibili ad amministrazioni comunali - sono a cura e spese del Gestore del SII che li rendiconta allo scopo di inserirli tra i costi di investimento a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato. Resta fermo l'obbligo in capo all'amministrazione comunale di stipulare il contratto di fornitura.

#### **ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E FORME EQUIVALENTI DI GARANZIA**

1. L'utente finale, all'atto della stipula del contratto di fornitura, è tenuto a versare un deposito cauzionale pari al valore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico, secondo le modalità disposte dall'Autorità di Regolazione.
2. Il deposito cauzionale non è dovuto dagli utenti finali con consumi inferiori a 500 mc/anno, che attivino, alla stipula del contratto di fornitura, la domiciliazione bancaria, la domiciliazione postale ovvero altre forme di domiciliazione o garanzia indicate dal Gestore del SII.
3. Il Gestore del SII provvede alla restituzione del deposito cauzionale, mediante accredito sulla prima fattura utile, agli utenti finali che attivano il pagamento delle fatture mediante le modalità indicate nel precedente comma 2. Qualora venga disattivato tale servizio di pagamento delle fatture, il Gestore del SII procede all'addebito del deposito cauzionale sulla prima fattura utile successiva alla registrazione della disattivazione della forma di domiciliazione.
4. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore del SII sia a conoscenza. Il deposito cauzionale è restituito alla cessazione del rapporto contrattuale, maggiorato degli interessi legali.
5. La fornitura non può essere limitata, sospesa o disattivata per un debito, oggetto di procedura di costituzione in mora, il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito cauzionale versato ovvero a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Gestore del SII.
6. Le utenze non domestiche, con consumi superiori a 500 mc/anno, in alternativa al deposito cauzionale, possono stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia dei pagamenti.
7. Nel caso indicato al precedente comma 5, il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, a causa della morosità dell'utente finale può essere reintegrato dal Gestore del SII, rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti ed un periodo minimo di rateizzazione pari a (12) dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai (12) dodici mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

#### **ART. 10 - VOLTURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

1. Per voltura del contratto di fornitura si intende la richiesta di attivazione, con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna già esistente (misuratore aperto).
2. La richiesta di voltura di un contratto di fornitura deve essere presentata dal nuovo richiedente, utilizzando l'apposita modulistica relativa alle diverse tipologie di utenza, disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del gestore del SII. La richiesta di voltura può essere presentata anche attraverso i canali di contatto messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore, secondo le modalità stabilite dal Gestore medesimo.

3. La richiesta di voltura di un contratto di fornitura dovrà contenere la comunicazione della lettura del contatore. Il valore della misura costituisce lettura finale per il vecchio intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario.
4. Il Gestore del SII, con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:
  - costi di istruttoria per la voltura della fornitura di cui al punto 1.1 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento;
  - imposta di bollo;
  - deposito cauzionale, come definito al precedente art. 9.
5. L'intestazione della fornitura decorre dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo intestatario che si configura come il nuovo "*utente finale*".
6. Con il perfezionamento della voltura di un contratto di fornitura il Gestore del SII procederà all'emissione di una fattura a saldo dei consumi maturati fino alla data della voltura, indirizzata al vecchio intestatario, nella quale, salvo eventuali situazioni di morosità, sarà accreditato anche il deposito cauzionale versato, maggiorato degli interessi legali.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 codice civile, la voltura di un contratto di fornitura derivante da trasferimento d'azienda prevede che sia l'alienante sia l'acquirente rispondano in solido dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto stipulato con il Gestore del SII.
8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2561 e 2562 codice civile, la voltura di un contratto di fornitura derivante da affitto o usufrutto d'azienda prevede che sia l'affittuario che l'usufruttuario rispondano in solido dei debiti anteriori alla data del trasferimento, maturati in forza del contratto stipulato con il Gestore del SII.
9. Lo scioglimento, la cessazione di una società intestataria di un contratto di fornitura o qualsiasi altra operazione di modifica dei dati societari deve essere comunicata al Gestore del SII entro 60 giorni. Alla predetta comunicazione deve essere allegata una richiesta di voltura del contratto di fornitura ovvero una richiesta di cessazione della fornitura.
10. La voltura di contratti di fornitura ad "*Uso industriale*" si perfeziona con l'acquisizione da parte del nuovo intestatario del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura. Resta fermo quanto previsto al precedente art. 7, comma 17.

#### **ART. 11 – VOLTURA MORTIS CAUSA**

1. Il decesso dell'intestatario di un contratto di fornitura ad "*Uso domestico*" deve essere comunicato entro 60 gg. al Gestore del SII dall'erede o da altro soggetto residente nell'unità immobiliare oggetto della fornitura intestata al deceduto. Alla predetta comunicazione deve essere allegata una richiesta di voltura del contratto di fornitura ovvero una richiesta di cessazione della fornitura. Ai sensi della normativa vigente, gli eredi rimangono responsabili di tutti gli importi corrispondenti alle fatture emesse e non pagate.
2. La richiesta di voltura del contratto di fornitura può essere presentata attraverso i canali di contatto messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico e sul sito internet del Gestore del SII, nonché secondo le ulteriori modalità stabilite dal Gestore medesimo.
3. In relazione alla richiesta di voltura di cui al comma 2, il Gestore del SII, con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:
  - a) imposta di bollo;
  - b) eventuale adeguamento del deposito cauzionale, come definito al precedente art. 9.

4. La procedibilità della richiesta di voltura del contratto di fornitura è subordinata al pagamento dei corrispettivi relativi ai consumi riferiti al rapporto contrattuale preesistente;

**ART. 12 – DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL’UTENTE FINALE**

1. Il titolare di un contratto di fornitura del SII - che non abbia più la disponibilità dell’immobile oggetto della medesima fornitura - è tenuto a presentare richiesta di disattivazione della fornitura ed a consentire l’accesso ai luoghi per la rimozione del misuratore. La mancata presentazione della richiesta e/o l’impossibilità di procedere alla rimozione del misuratore per cause imputabili all’utente finale, ovvero per il rifiuto da parte del nuovo utilizzatore, comporta il mancato perfezionamento della procedura di disattivazione, con l’assunzione in solido in capo al titolare dell’utenza ed al nuovo utilizzatore dell’obbligo di pagamento dei servizi erogati.
2. Il nuovo utilizzatore della fornitura è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, il nuovo utilizzatore è considerato a tutti gli effetti un soggetto che fruisce in modo non autorizzato dei servizi erogati dal Gestore del SII, fermo restando l’assunzione degli obblighi di cui al precedente comma 1.
3. L’Utente finale che intende recedere dal Contratto di fornitura deve presentare una richiesta di disattivazione della fornitura, attraverso i canali di contatto messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso tutti gli sportelli aperti al pubblico e sul sito del gestore del SII, nonché secondo le ulteriori modalità stabilite dal Gestore del SII. Alla richiesta di disattivazione della fornitura deve essere allegata la documentazione necessaria, unitamente ad una fotografia riportante la lettura del contatore alla data della richiesta di disattivazione, nonché l’indicazione del recapito al quale dovrà essere inviata la fattura di conguaglio a chiusura del rapporto contrattuale. Il Gestore del SII procede all’espletamento delle attività di cui al successivo comma 4.
4. La disattivazione dell’utenza comporta la:
  - a) la rimozione del contatore, secondo tempi e modalità previsti dalla “*Carta del Servizio Idrico Integrato*”;
  - b) la rilevazione dei consumi all’atto della rimozione del contatore;
  - c) la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura di conguaglio, a chiusura del medesimo rapporto contrattuale, dei consumi maturati fino al giorno della rimozione del contatore, nella quale, salvo eventuali situazioni di morosità, sarà accreditato anche il deposito cauzionale versato, maggiorato degli interessi legali.
5. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, procede alla rimozione del gruppo di misura idrico e/o fognario anche in assenza dell’utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell’operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore rimosso e motivo della rimozione; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.

**ART. 13 – LIMITAZIONE / SOSPENSIONE / DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

1. Il Gestore del SII può procedere senza preavviso alla disattivazione della fornitura - attraverso rimozione del misuratore o, se necessario, chiusura dell’opera di presa - con conseguente interruzione del servizio e risoluzione del rapporto contrattuale del SII (o parte di esso) nei seguenti casi, ad eccezione delle utenze non disalimentabili:
  - a) per cause oggettive di pericolo;
  - b) per prelievo fraudolento di acqua;

- c) in presenza di scarichi in pubblica fognatura attivi, privi del relativo titolo abilitativo;
  - d) in presenza di riattivazione della fornitura senza l'autorizzazione del Gestore del SII;
  - e) in presenza di manomissione dei sigilli o di qualsiasi altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore e/o delle opere ubicate a monte del punto di consegna o di scarico;
  - f) in presenza di guasti all' "Impianto interno idrico" e/o all' "impianto interno fognario" dell'utente finale, installato in area privata a valle del punto di consegna ed a monte del gruppo di misura;
  - g) in presenza di subfornitura a terzi non autorizzata dal Gestore del SII;
  - h) in presenza di difformità dell'"Impianto interno idrico" e/o dell'"Impianto interno fognario", che determinino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
  - i) impossibilità di notificare la comunicazione di costituzione in mora per cause imputabili all'utente intestatario della fornitura e non al Gestore del SII (ad esempio, mancata comunicazione del decesso dell'utente finale ai sensi dell'articolo 11; mancata comunicazione della variazione dell'indirizzo di recapito ed ogni altro obbligo di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 8; ecc.; mancata comunicazione dello scioglimento, cessazione di una società intestataria di un contratto di fornitura o di qualsiasi altra operazione di modifica dei dati societari ai sensi dell'articolo 10, comma 9);
  - j) in presenza di indisponibilità della risorsa derivante da carenze oggettive delle infrastrutture gestite e/o da fenomeni di crisi idrica, che legittimino l'interruzione/razionamento della fornitura per usi diversi da quello *domestico*;
  - k) in presenza di una accertata violazione dell'Art. 3, commi 3, 4, 5, del presente regolamento;
2. Il Gestore del SII, salvo i casi delle cd. "*utenze non disalimentabili*", può procedere alla limitazione, laddove possibile, o alla sospensione della fornitura del SII (o parte di esso), a seguito dell'invio di apposito preavviso di limitazione/sospensione, nei seguenti casi:
- a) impossibilità di accesso al gruppo di misura per cause imputabili al cliente, allo scopo di eseguire le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 28 comma 1);
  - b) impossibilità di accesso al gruppo di misura per cause imputabili al cliente, in assenza di una sua comunicazione di autolettura nell'anno solare, a condizione che il Gestore del SII abbia rispettato gli obblighi in materia di tentativi di raccolta dei dati di misura, come previsto dall'Autorità di Regolazione (articolo art. 28 comma 2);
  - c) utilizzo della fornitura per uso diverso da quello previsto dal contratto;
  - d) diniego allo spostamento dei gruppi di misura ricadenti in aree private, salvo i casi di esclusione previsti al successivo art. 29;
  - e) accertato utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto di fornitura, salvo le procedure di regolarizzazione della fornitura previste nel presente Regolamento;
  - f) qualsiasi inadempimento dell'utente finale agli obblighi previsti dal presente Regolamento, ad eccezione di quanto riportato al successivo punto 3;
  - g) qualsiasi difformità rispetto alle prescrizioni tecniche impartite dal presente Regolamento.
- Il preavviso di limitazione/sospensione è trasmesso all'utente finale a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata e deve indicare il termine ultimo entro il quale l'utente finale deve provvedere a sanare le suindicate anomalie. Qualora sia decorso inutilmente il termine ultimo, il Gestore del SII procede alla limitazione/sospensione della fornitura.
3. Il Gestore del SII, può procedere alla sospensione della fornitura delle utenze domestiche qualora:

- abbia provveduto a limitare la fornitura, ove tecnicamente possibile, garantendo il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno) e, decorsi 20 giorni dalla limitazione, l'utente finale non abbia provveduto a sanare le anomalie riscontrate;
  - nel preavviso di sospensione venga comunicato all'utente finale che la limitazione del flusso non è tecnicamente fattibile.
4. Nei casi di mancato o parziale pagamento del corrispettivo del servizio idrico integrato si rinvia a quanto previsto al successivo art. 21.
  5. Fatte salve le eventuali azioni civili e/o amministrative e/o penali, per effetto della limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore del SII provvede con la prima fattura utile: (i) ad addebitare all'utente finale i costi per la limitazione/sospensione/disattivazione secondo quanto previsto alla tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento, ad eccezione dei casi previsti dalla disciplina vigente in materia, nonché (ii) a fatturare gli importi a conguaglio, calcolati sulla base della lettura rilevata all'atto della limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.
  6. Il Gestore del SII non è responsabile di qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio a persone, cose ed impianti derivanti dalla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura effettuata ai sensi del presente articolo.

#### **ART. 14 - RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

1. Per riattivare una fornitura del servizio idrico integrato o di parte di esso, il soggetto interessato deve presentare la relativa richiesta secondo le modalità stabilite ed attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore. Alla richiesta, che deve essere compilata in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata.
2. Qualora la riattivazione di una nuova fornitura, comporti l'esigenza di un sopralluogo tecnico da parte del Gestore per individuare i preesistenti punti di consegna del servizio idrico e fognario della fornitura da riattivare, l'interessato deve presentare apposita richiesta secondo le modalità stabilite ed attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore. Alla richiesta, che deve essere compilata in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata.
3. Il soggetto interessato alla riattivazione di un'utenza disattivata, deve provvedere alla sottoscrizione di un nuovo Contratto di fornitura, nonché al pagamento degli oneri di cui all'Art. 8, comma 3.
4. La riattivazione di un'utenza oggetto di limitazione o sospensione o disattivazione della fornitura in caso di morosità (o nelle altre casistiche disciplinate al precedente art. 13) è subordinata all'esibizione di idonea documentazione, comprovante la cessazione di tutte le condizioni che hanno determinato la limitazione/sospensione/disattivazione della medesima fornitura.
5. Ai fini della riattivazione di una fornitura disattivata per morosità, l'utente finale, oltre agli oneri di cui al precedente comma 2, deve provvedere anche al pagamento di tutte le somme dovute, come disciplinate al successivo art. 21.
6. In caso di richiesta di subentro che abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore del SII ha facoltà di:
  - a. richiedere all'utente finale entrante un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
  - b. non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento di tutte le somme dovute, nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante ha occupato a qualunque titolo l'unità immobiliare relativa al punto di consegna o di scarico in oggetto.
7. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora il Gestore del SII eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento:

- 1) della documentazione di cui alla lettera a)
- 2) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b,) da comunicare secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione.

**ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il contratto di fornitura del servizio idrico integrato (o parte di esso) si intende, ad ogni effetto di legge, automaticamente risolto nei seguenti casi:
  - a) disattivazione della fornitura, operata ai sensi del precedente art. 13;
  - b) revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
  - c) dichiarazioni mendaci rese dall'utente finale, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 e ss. mm. e ii.;
  - d) qualsiasi artificio posto in essere dall'Utente, finalizzato a sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni relative al rapporto contrattuale;
  - e) utilizzo dell'immobile oggetto della fornitura senza un legittimo titolo;
  - f) violazione della normativa in materia edilizia e urbanistica.

**ART. 16 – OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI**

1. I lavori su suolo pubblico per la realizzazione e lo spostamento degli allacciamenti idrici e degli allacciamenti fognari, sino al punto di consegna, sono di competenza esclusiva del Gestore del SII. I relativi costi e contributi, determinati sulla base degli importi indicati nelle tabelle 2 e 3 dell'**allegato A** al presente Regolamento, sono a carico dell'utente finale.
2. È vietato spostare o modificare gli allacciamenti idrici e/o gli allacciamenti fognari senza l'autorizzazione del Gestore del SII.
3. Il Gestore del SII provvede, a suo insindacabile giudizio, alle seguenti attività:
  - a) individuazione del punto di consegna del servizio idrico per il posizionamento del gruppo di misura;
  - b) individuazione del punto di consegna del servizio fognario;
  - c) definizione delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori di spostamento dell'allacciamento idrico sino al punto di consegna del servizio idrico;
  - d) definizione delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori per lo spostamento dell'allacciamento fognario sino al punto di consegna del servizio fognario;
  - e) esecuzione, su suolo pubblico, dei lavori di scavo, rinterro e ripristino finalizzati alla realizzazione delle opere descritte alle precedenti lettere c) e d);
  - f) fornitura di chiave universale per la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, anche al fine di garantire il tempestivo intervento per la gestione/manutenzione del Gruppo di misura; in ogni caso il Gestore è autorizzato ad assicurare la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, ponendo in essere tutte le attività utili e necessarie anche ad assicurare l'agevole e tempestiva accessibilità al gruppo di misura nonché le condizioni di sicurezza ad esso connesse, utilizzando all'uopo gli strumenti ritenuti più opportuni;
  - g) sostituzione del lucchetto esistente con lucchetto con chiave universale per la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, anche al fine di garantire il tempestivo intervento per la gestione/manutenzione del gruppo di misura; in ogni caso il Gestore è autorizzato ad assicurare la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, ponendo in essere tutte le attività utili e necessarie anche ad assicurare l'agevole e tempestiva accessibilità al gruppo di misura nonché le condizioni di sicurezza ad esso connesse, utilizzando all'uopo gli strumenti ritenuti più opportuni;

- h) manutenzione e sostituzione del gruppo di misura idrico e/o fognario e dei relativi sigilli;
  - i) fornitura e posa in opera del gruppo di misura fognario, ove previsto dal presente Regolamento;
  - j) spostamento dei gruppi di misura idrici e fognari e dei relativi sigilli, ivi compreso, lo spostamento degli eventuali autocampionatori installati sugli scarichi in pubblica fognatura;
4. I costi relativi alle attività di cui al precedente comma 3, determinati sulla base degli importi indicati nelle tabelle dell'**allegato A** al presente Regolamento sono a carico dell'utente finale.
5. L'utente finale è responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle opere di allacciamento fognario.
6. Fermo restando le indicazioni e le prescrizioni indicate dal Gestore del SII, sono nella competenza e responsabilità dell'utente finale l'esecuzione delle seguenti attività finalizzate alla realizzazione, allo spostamento e alla manutenzione dell'allacciamento idrico e fognario:
- a) realizzazione di tutti i collegamenti idraulici degli impianti idrici interni con i relativi scavi, rinterrati e ripristini;
  - b) realizzazione di tutti i collegamenti idraulici degli impianti fognari interni in proprietà privata con i relativi scavi, rinterrati e ripristini;
  - c) realizzazione delle opere edili su proprietà privata;
  - d) ottenimento delle autorizzazioni di soggetti privati per il posizionamento degli impianti interni e delle reti di allacciamento;
  - e) realizzazione ovvero adeguamento dell'alloggiamento del gruppo di misura, mediante installazione di adeguata cassetta di custodia, che consenta l'installazione del lucchetto fornito dal Gestore del SII, le cui dimensioni sono indicate nei grafici di cui all'**elaborato 5 dell'f** al presente Regolamento; la nicchia dovrà essere dotata di sportello di chiusura con **chiave universale** a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, comunque tale da consentire in ogni caso l'accesso al gruppo di misura e tutte le sue componenti;
  - f) realizzazione del pozzetto di alloggiamento, nel caso in cui il gruppo di misura idrico venga installato in pozzetto al di sotto della quota stradale;
  - g) realizzazione del pozzetto di ispezione sulle opere di allacciamento fognario in relazione alla diversa tipologia di utenza;
  - h) realizzazione del manufatto di recapito, ispezione, disconnessione, campionamento e conturizzazione;
  - i) la custodia delle apparecchiature di misura e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia, eventuali limitatori di flusso ed ogni altra apparecchiatura installata sul gruppo di misura;
  - j) la manutenzione e la pulizia dell'alloggiamento dei gruppi di misura idrico e fognario;
  - k) ove previsto, l'alimentazione energetica per il misuratore con telelettura.
7. Nell'ambito delle proprie competenze, il Gestore del SII provvede a valutare progetti di estensione di rete idrica e/o di interferenza con altri servizi trasmessi da soggetti pubblici e/o privati. All'esito della valutazione il Gestore del SII esprime il proprio parere tecnico sul progetto in ordine alla compatibilità con le infrastrutture del servizio idrico presenti nel territorio interessato dal progetto. I soggetti privati che richiedono la valutazione di un progetto e/o l'espressione del parere sono tenuti al versamento dell'importo indicato al punto 1.8 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento.

#### **ART. 17 – CONSUMI IDRICI**

1. Al fine di fatturare i consumi effettivi, il Gestore del SII effettua, di norma, almeno due letture in un anno.

2. Il Gestore del SII, come previsto nella *“Carta del Servizio Idrico Integrato”*, deve garantire almeno il numero minimo di tentativi di raccolta della lettura dei consumi idrici e deve garantire l’emissione del numero minimo di fatture, differenziati in funzione dei consumi, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni dall’Autorità di Regolazione.
3. Il Gestore del SII è tenuto a rispettare gli obblighi di raccolta delle misure di utenza stabiliti dall’Autorità di Regolazione, i quali si intendono integralmente riportati nel presente Regolamento.
4. Il Gestore è tenuto a rispettare le procedure per l’autolettura dei misuratori di utenza, stabilite dall’Autorità di Regolazione, le quali si intendono integralmente riportate nel presente Regolamento.
5. Il Gestore, qualora l’utente finale non provveda alla comunicazione della lettura ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lettere a) e b), utilizza le modalità di stima e fatturazione previste dall’Autorità di Regolazione.
6. Nel caso in cui il Gestore accerti l’esistenza di contatori idrici e/o fognari fermi o danneggiati, provvede alla loro sostituzione conformemente a quanto previsto al successivo art. 24. In tal caso, il Gestore procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati non misurati a causa del guasto del contatore ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione all’Utente finale interessato. La ricostruzione dei consumi viene eseguita secondo le modalità di stima e fatturazione previste dall’Autorità di Regolazione. Qualora non sia possibile risalire con esattezza alla data del guasto del misuratore, il Gestore procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati per un periodo pari ad un massimo di 365 gg (trecentosessantacinque giorni) antecedenti la data in cui è stato accertato il guasto, oltre l’eventuale ulteriore periodo compreso tra quest’ultima data e quella di sostituzione del misuratore.

#### **ART. 18 – QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA**

1. Ai fini dell’applicazione della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione, il volume totale delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura è, di norma, determinato in misura pari al 100% del volume misurato al contatore idrico.
2. Nei casi in cui il volume scaricato in pubblica fognatura sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto - per effetto dell’esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscano o aumentino le quantità di refluo scaricate - il volume totale delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura è determinato con le modalità seguenti:
  - a) idonea misurazione eseguita sul punto di scarico, per scarichi di acque reflue industriali con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno dal Gestore per motivi tecnici o ambientali o in alternativa su specifica richiesta dell’utente finale;
  - b) come somma dei volumi fatturati dal Gestore quali risultano dalla lettura del contatore idrico e dei volumi prelevati e misurati dal contatore installato sulle fonti di approvvigionamento autonomo. In tali casi i titolari delle utenze, entro il 31 gennaio di ogni anno, sono tenuti a trasmettere secondo le modalità stabilite ed attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore una dichiarazione in ordine alla quantità di acque reflue complessivamente scaricate in pubblica fognatura nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente. Il Gestore può, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, accedere ai misuratori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni. In caso di mancata dichiarazione ovvero di accertamento di dichiarazione non veritiera, il Gestore procede alla fatturazione del consumo effettivo rilevato dalla lettura del gruppo di misura ovvero, in mancanza di dati di lettura, del consumo medio annuo stimato secondo le modalità stabilite dall’Autorità di Regolazione;

- c) in caso di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un'utenza industriale, determinati con le modalità illustrate ai precedenti commi a e b, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione.

La determinazione del volume totale di acque reflue scaricate in pubblica fognatura da utenze industriali viene calcolato comunque con le modalità ed i criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione e dal "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" dell'Ente Idrico Campano approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019.

3. La verifica del rispetto della qualità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura, ferma restando l'attività di vigilanza, controllo e prevenzione dell'ARPAC e di tutte le altre Autorità competenti in materia ambientale, è effettuata dal Gestore in conformità a quanto previsto dall'Autorità di Regolazione e dal sopra richiamato Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue dell'Ente Idrico Campano. Il Gestore del servizio idrico è tenuto a comunicare il mancato rispetto delle prescrizioni all'Ente Idrico Campano, Autorità competente. A fronte di ripetute e protratte violazioni dei limiti stessi, accertate con le modalità di legge, Alto Calore si riserva di proporre all'Autorità competente la sospensione dell'autorizzazione e, ove richiesto, per la tutela degli impianti e della pubblica sicurezza, la temporanea chiusura dello scarico fino al ripristino di condizioni di sicurezza e di rispetto dei limiti di emissione.

#### **ART. 19 – DOCUMENTO DI FATTURAZIONE O BOLLETTA**

1. Il Gestore, come esplicitato nella "*Carta del Servizio Idrico Integrato*", è tenuto ad emettere in un anno almeno il numero minimo di fatture, differenziato in funzione dei consumi medi annui, previsto dall'Autorità di Regolazione.
2. La fatturazione del servizio avviene sulla base dei consumi, determinati secondo quanto previsto ai precedenti artt. 17 e 18, relativi al periodo di riferimento della fattura ed in applicazione delle tariffe *pro tempore* vigenti, come disciplinato dall'Autorità di Regolazione.
3. Il Gestore procede alla fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione per le utenze industriali secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione.
4. Il Gestore, nell'emissione dei documenti di fatturazione ha l'obbligo di rispettare i contenuti minimi previsti dalle disposizioni emanate in materia dall'Autorità di Regolazione, in ordine alla modalità di esposizione e di fatturazione dei consumi nonché delle tariffe applicate, in riferimento sia alle utenze singole sia a quelle multiple e/o condominiali.
5. Il Gestore provvede alla trasmissione telematica della fattura per gli utenti che ne fanno specifica richiesta.

#### **ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE**

1. Il pagamento delle fatture per la fornitura del Servizio Idrico Integrato deve essere perfezionato entro la data di scadenza indicata nel medesimo documento di fatturazione.
2. L'utente finale deve avere cura di segnalare tempestivamente al Gestore eventuali mancate ricezioni delle fatture del servizio idrico integrato.
3. Le modalità per il pagamento delle fatture del servizio idrico integrato sono indicate nelle medesime fatture e sul sito web del Gestore, in base a quanto disciplinato dall'Autorità di Regolazione.
4. Qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, l'utente finale può chiedere la rateizzazione dell'importo, secondo termini e modalità previste dall'Autorità di Regolazione.
5. Diversamente, qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, il Gestore provvede automaticamente ad allegare al documento di fatturazione i bollettini per il pagamento in forma rateizzata di quanto dovuto.

6. In particolare, gli importi oggetto di rateizzazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono maggiorati:
  - a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  - b) degli interessi di mora previsti dalla normativa pro tempore vigente nei casi di mancato pagamento delle rate, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento della medesima rata.
7. Nel caso di mancato pagamento totale o parziale e/o di ritardato pagamento di una o più fatture, il Gestore, salvo i casi disciplinati dall'Autorità di Regolazione, provvede ad addebitare gli interessi di mora, calcolati su base annua, sulle somme dovute applicando il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5%, decorrenti dal giorno seguente il termine ultimo di pagamento non rispettato.
8. Nei casi previsti dalla normativa e dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione, il Gestore applica anche gli interessi di dilazione, in misura pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

#### ART. 21 - MOROSITÀ

1. Se l'utente finale è moroso per il pagamento delle fatture emesse, il Gestore pone in essere gli atti e le attività anche giudiziali finalizzate al recupero del credito vantato nei confronti del Cliente, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione.
2. In caso di morosità, il Gestore sollecita l'utente finale a regolarizzare la sua posizione debitoria con le seguenti modalità:
  - a) informa l'utente finale del mancato pagamento, utilizzando la/e fattura/e successiva/e. Nella/e fattura/e sono anche indicate le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento; trascorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della fattura – fatto salvo il caso in cui il gestore abbia ricevuto una richiesta di rateizzazione del pagamento ai sensi dell'art. 42 dell'RQSII – il Gestore invia, con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione, **un sollecito bonario di pagamento**, nel quale sono indicate le modalità, i tempi e i recapiti ai quali l'utente finale può eventualmente comunicare che le bollette sollecitate sono state già pagate entro la data di scadenza, trasmettendo contestualmente gli estremi del versamento. Unitamente al sollecito bonario di pagamento, il Gestore allega anche il relativo bollettino di conto corrente postale da utilizzare per il pagamento delle fatture insolute. Inoltre, nel sollecito bonario di pagamento è indicato anche il termine a decorre dal quale il Gestore, in costanza di morosità, potrà avviare la procedura di costituzione in mora nei confronti dell'utente finale;
  - b) dopo l'invio del sollecito bonario di pagamento, qualora l'utente finale non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti secondo termini e modalità contenute nel medesimo sollecito, il Gestore potrà **avviare la procedura di costituzione in mora**, decorsi almeno 25 (venticinque) giorni solari dalla scadenza della/e fattura/e; la procedura di costituzione in mora non può essere avviata, qualora il Gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un reclamo scritto, nei casi disciplinati dall'Autorità, purché tale reclamo sia stato inviato dall'utente finale entro il decimo giorno solare successivo al termine fissato per il pagamento della/e fattura/e. La comunicazione di costituzione in mora può essere trasmessa all'utente finale a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata e deve indicare il termine ultimo – così come anche indicato nella Carta del SII – entro il quale l'utente finale deve provvedere al pagamento della/e fattura/e oggetto della sua costituzione in mora.
3. L'utente finale moroso può richiedere un piano di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora, avente durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili ed una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva una differente pattuizione tra le parti<sup>3</sup>. L'utente finale è tenuto ad

---

<sup>3</sup> In tal caso, la volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo diverso dai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, esclusivamente secondo le modalità indicate nella costituzione in mora, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo e comunque entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo dovuto, indicato nella comunicazione di costituzione in mora. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata; il relativo importo è maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'art. 42 dell'RQSII. Decorso tale termine senza che l'utente finale abbia saldato e trasmesso l'attestazione di avvenuto pagamento, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione del servizio, secondo le modalità specificate nel prosieguo del presente articolo.

4. L'utente finale moroso, al quale sia stato notificato il sollecito bonario di pagamento o la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al Gestore secondo le modalità stabilite ed attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore, fatta salva la facoltà del medesimo Gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento effettivo delle somme dovute.
5. La fornitura non può essere limitata, sospesa o disattivata per un debito oggetto della procedura di costituzione in mora, il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito cauzionale versato o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Gestore.
6. Gli atti e le attività relative alle **procedure che ACS adotta successivamente all'invio del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora sono differenziati in base alla tipologia di utenza morosa e all'importo della morosità**. Per tutte le tipologie di utenza, il Gestore del SII può procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione qualora il medesimo Gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche dopo l'escussione del deposito cauzionale (ove versato) e sia decorso inutilmente il termine ultimo previsto dall'Autorità di Regolazione, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare integralmente il dovuto ovvero ad inoltrare una richiesta di rateizzazione, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.
  - 6.1. Il Gestore, in relazione alle **utenze domestico residenti disalimentabili**, può procedere alla sospensione della fornitura, qualora – in aggiunta a quanto previsto al comma 6 – si siano verificate le seguenti condizioni:
    - mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato;
    - il Gestore abbia provveduto a limitare la fornitura, ove tecnicamente possibile, garantendo il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno) o abbia provveduto ad inviare all'utente finale una comunicazione attestante tale impedimento, nel caso in cui la limitazione del flusso non sia tecnicamente fattibile.
  - 6.1.1. I tempi per procedere alla **sospensione della fornitura delle utenze domestico residenti disalimentabili** sono differenziati in base all'importo dei mancati pagamenti:
    - 6.1.1.1. In caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori di oltre 3 volte all'importo pari al corrispettivo annuo dovuto - relativo al volume della fascia di consumo agevolato- o negli ulteriori casi previsti dall'Autorità di Regolazione per i cosiddetti "cattivi pagatori", il Gestore procede alla sospensione della fornitura, decorsi 20 giorni solari dall'intervento di limitazione o dalla comunicazione di impedimento tecnico alla limitazione.

6.1.1.2. In caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non siano superiori di oltre 3 volte all'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia di consumo agevolato-e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia stato destinatario di procedura di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi, il Gestore procede alla sospensione della fornitura, decorsi 25 giorni solari dall'intervento di limitazione o dalla comunicazione di

impedimento tecnico alla limitazione.

6.1.2. In costanza di mora, il Gestore procede alla **disattivazione delle utenze domestico residenti disalimentabili** nei seguenti casi:

- sia stata accertata una manomissione dei sigilli e/o delle apparecchiature dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione;
- a seguito dell'intervento di sospensione, l'utente finale non abbia provveduto a regolarizzare la posizione debitoria entro 24 mesi dall'invio della costituzione in mora.

6.2. **Per le utenze condominiali**, in aggiunta a quanto previsto al comma 6, il Gestore può procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura qualora:

6.2.1. siano stati effettuati pagamenti parziali di importo inferiore alla metà dell'ammontare complessivo dovuto e/o oltre la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora;

6.2.2. l'utente finale abbia eseguito pagamenti parziali di importo pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto ma non abbia anche provveduto a versare la parte residua entro 6 (mesi) mesi dall'avvenuto pagamento parziale.

Il Gestore procede quindi a sospendere la fornitura alle utenze condominiali successivamente all'invio della comunicazione di impedimento tecnico alla limitazione; l'Ente Idrico Campano provvederà a verificare i casi in cui il Gestore abbia dichiarato l'impossibilità tecnica di procedere alla limitazione della fornitura ovvero la mancanza delle condizioni per effettuare la disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.

6.3. **Per le utenze domestiche residenti non disalimentabili morose**, il Gestore può procedere, ove tecnicamente possibile, alla limitazione della fornitura che assicuri comunque un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua, qualora si siano verificate le seguenti condizioni: a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste; b) il Gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale; c) siano decorsi i termini senza che l'utente finale abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione. In nessun caso, il Gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di questa tipologia di utenze.

6.4. Per le **utenze ad uso pubblico non disalimentabile che risultano morose**, il Gestore provvede all'invio del sollecito bonario e della comunicazione di costituzione in mora ma in nessun caso può procedere alla limitazione, sospensione e/o alla disattivazione della fornitura.

6.5. **Per tutte le tipologie di utenza morose**, fatti salvi i casi delle utenze domestico-residenti, delle utenze non disalimentabili e delle condominiali, il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura, ove tecnicamente possibile, qualora si siano verificate le seguenti condizioni: a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste; b) il Gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale; c) siano decorsi i termini senza che l'utente finale abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o sottoscritto piano di rateizzazione.

- 6.6. Nei casi disciplinati al precedente comma 6.5, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla sospensione della fornitura senza che l'utente finale abbia regolarizzato la sua posizione debitoria, ACS procede alla disattivazione della fornitura.
7. Infine, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale – purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe – nel caso in cui il misuratore sia installato in un luogo non accessibile o non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.
8. Il Gestore garantisce la riattivazione della fornitura, in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione nei tempi previsti dalla Carta del SII. Nel caso di disattivazione per morosità, è necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di utenza, al fine di ottenere la riattivazione della fornitura. In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di utenza, i costi di riattivazione dell'utenza sono quelli previsti all'art. 8, comma 3, del presente Regolamento.
9. Il Gestore può procedere, in ogni caso, al recupero coattivo del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale ivi incluso il ricorso all'ingiunzione fiscale di pagamento addebitando all'utente finale le relative spese previste nella tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento.
10. Gli importi che il Gestore può richiedere agli utenti finali, in aggiunta a quelli indicati nelle bollette scadute, sono differenziati in base alla tipologia di utenza:
- 10.1. Alle **utenze finali non disalimentabili**, come definite dall'Autorità di Regolazione nel REMSI, sono addebitati:
- i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
  - gli interessi di mora calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5%.
- 10.2. Alle utenze finali **domestico residenti disalimentabili**, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 10.1, sono addebitati:
- i costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore previsto nella tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento, solo nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre 3 (tre) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, salvo i casi espressamente previsti dall'Autorità di Regolazione.
  - i costi di sospensione/disattivazione della fornitura ed i costi per il ripristino/riattivazione della fornitura, in seguito al pagamento delle somme dovute, così come stabiliti nella tabella 1 e 2 dell'allegato A al presente Regolamento.
- 10.3. Per tutte le altre tipologie di utenza – diverse dalle non disalimentabili e dalle domestico residenti disalimentabili – in aggiunta agli importi di cui ai precedenti commi 10.1 lettera a) e 10.2 lettera b), si applicano i costi sostenuti per l'eventuale intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore previsti nella tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento, nonché gli interessi di mora calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato del 3,5%, decorrenti dal giorno seguente il termine ultimo di pagamento non rispettato.

#### ART. 22 – Verifica del Contatore

- Il Gestore, in qualsiasi momento, può procedere alla verifica del corretto funzionamento del contatore per la misurazione dei consumi. Le spese di verifica sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato, salvo i casi in cui il malfunzionamento sia imputabile all'utente finale.
- L'utente finale può:

- a) presentare specifica istanza al Gestore per richiedere la verifica delle caratteristiche metrologiche del contatore installato. L'istanza deve essere presentata secondo le modalità stabilite ed attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore. Il Gestore provvede alla sostituzione del contatore ed alla verifica dello stesso, secondo modalità e tempi indicati nella "Carta del Servizio Idrico Integrato";
  - b) presentare all'organo competente una richiesta di verifica metrologica del contatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Gestore, in tale caso, opererà secondo modalità e tempi indicati nella "Carta del Servizio Idrico Integrato".
3. Qualora dalle verifiche effettuate, ai sensi del precedente comma 2, lett. a) sia accertato il malfunzionamento del contatore, il costo sostenuto per la verifica e la sostituzione del contatore sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato.
  4. Il Gestore, qualora sia accertato il superamento dei limiti di tolleranza metrologica dei volumi erogati o scaricati, provvede ad eseguire tutte le rettifiche di fatturazione. I limiti di tolleranza metrologica sono quelli stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
  5. Qualora dalle verifiche effettuate, ai sensi del precedente comma 2, lett. a), sia accertato il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza metrologici definiti dalla normativa pro tempore vigente, i costi sostenuti per la verifica e la sostituzione del contatore sono a carico dell'Utente finale. Gli importi da corrispondere per la verifica e sostituzione del contatore sono quelli indicati nella tabella 4 dell'allegato A al presente Regolamento.
  6. Il gestore è tenuto a rispettare i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 e ss. mm. e ii.
  7. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3, la ricostruzione della misura dei volumi prelevati e/o scaricati deve essere riferita all'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto del contatore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui il Gestore provvede alla sostituzione del misuratore. Se il momento in cui si è verificato il guasto del contatore non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per il quale il Gestore procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati è pari ad un massimo di 365 gg (trecentosessantacinque giorni) antecedenti alla data in cui è stata effettuata la verifica, oltre l'eventuale ulteriore periodo compreso tra quest'ultima data e quella di sostituzione del misuratore.
  8. Il Gestore procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione all'utente finale interessato. La ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati viene eseguita secondo le modalità definite all'art. 17, comma 6, del presente Regolamento.

#### **ART. 23 – Certificazione caratteristiche della fornitura antincendio**

1. L'intestatario di un contratto di fornitura per "Uso antincendio" può presentare specifica istanza al Gestore per richiedere i dati caratteristici della fornitura. L'istanza deve essere presentata secondo le modalità stabilite ed attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore.
2. Il Gestore, a seguito di specifico sopralluogo sulle opere di allacciamento, predispone apposita attestazione con l'indicazione dei seguenti dati caratteristici della fornitura "Uso antincendio":
  - a) dimensione e caratteristiche delle opere di allacciamento;
  - b) portata massima effettiva erogabile in condizioni di regolare esercizio della rete idrica;
  - c) pressione residuale al punto di consegna alla massima portata effettiva erogabile;
  - d) numero di ore annue di indisponibilità del servizio idrico, relativamente all'area interessata dall'impianto, attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti.
3. Nel corso delle attività di verifica, il Gestore, ove necessario, provvede alla normalizzazione del punto di consegna previa installazione di idonei gruppi di misura per la conturizzazione dei volumi prelevati. I

costi sostenuti per l'attività di normalizzazione del punto di consegna sono a carico dell'intestatario del contratto di fornitura "Uso antincendio" e sono determinati sulla base delle tabelle dell'allegato A al presente Regolamento.

4. Nella prima fattura utile il Gestore provvede all'addebito degli oneri per il rilascio della certificazione determinati sulla base della tabella 4 dell'allegato A al presente Regolamento. Con la prima fattura utile il Gestore provvede anche all'addebito degli eventuali costi sostenuti per la normalizzazione delle opere del punto di consegna.
5. La procedibilità della richiesta dei dati caratteristici della fornitura "Uso antincendio" è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento, ivi incluso il pagamento di tutte le fatture del servizio idrico integrato.

#### **ART. 24 - SOSTITUZIONE DEL MISURATORE PER USURA TECNICA**

1. I contatori installati sono di proprietà esclusiva del Gestore che provvede - a suo insindacabile giudizio e conformemente alla normativa *pro tempore* vigente - alla relativa installazione e manutenzione. La sostituzione del contatore è eseguita a cura e spese del Gestore.
2. Il Gestore, laddove ricorrano le condizioni tecniche, può procedere alla sostituzione del contatore idrico e/o fognario anche in assenza dell'utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore installato e motivo della rimozione; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.
3. Il Gestore provvede a dare comunicazione sulla prima fattura utile dell'avvenuta sostituzione del contatore idrico e/o fognario.

#### **ART. 25 – RICHIESTE E RECLAMI**

1. L'Utente finale può presentare richieste scritte di informazioni, richieste scritte di rettifica di fatturazione e/o reclami secondo le modalità e i termini stabiliti nella "Carta del Servizio Idrico Integrato" e riportati sul sito internet del Gestore.
2. Il Gestore rende disponibile un indirizzo postale ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da destinare esclusivamente alla ricezione delle richieste e/o reclami di cui al precedente comma 1. Al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità, l'indirizzo postale e l'indirizzo PEC sono regolarmente indicati nelle fatture e sul sito del Gestore.
3. Per presentare un reclamo o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione, l'utente deve utilizzare i canali prestabiliti (posta raccomandata, posta elettronica certificata). Nel caso in cui l'Utente finale intenda formulare un reclamo, deve utilizzare il modulo disponibile sul sito istituzionale o presso gli sportelli dislocati sul territorio, contenente gli elementi minimi previsti dalla regolazione vigente.
4. L'utente finale può trasmettere un reclamo o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione senza l'utilizzo dell'apposito modulo, purché indichi i seguenti elementi minimi necessari per l'identificazione dell'utenza:
  - a) Cognome e Nome;
  - b) Indirizzo di fornitura;
  - c) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o telematico;
  - d) Il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (S.I.I. o singoli servizi che lo compongono).Le richieste e/o reclami sprovvisti dei contenuti minimi necessari non verranno presi in considerazione.
5. La richiesta scritta di informazioni può essere presentata anche mediante ulteriori modalità digitali, rese disponibili dal Gestore nel sito internet istituzionale.
6. Le richieste e/o i reclami che riguardano i contenuti di una specifica fattura devono essere presentati, con le modalità indicate ai commi precedenti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della fattura

medesima, salvo il caso espressamente illustrato all'Art. 21, comma 2 lett. b). Non saranno presi in considerazione le richieste e/o i reclami presentati oltre tale termine.

#### ART. 26 – INDENNIZZI

1. Gli indennizzi da corrispondere agli utenti finali sono disciplinati dalla “*Carta del Servizio Idrico Integrato*”.

### Titolo III – SERVIZIO IDRICO

#### ART. 27 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI

1. Gli impianti idrici interni devono essere realizzati dall'Utente finale in conformità alle norme di buona tecnica ed a quanto disciplinato dalla normativa *pro tempore* vigente. L'Utente finale risponde civilmente e penalmente dei danni causati per la realizzazione delle opere costituenti gli impianti idrici interni non conformi alla normativa *pro tempore* vigente.
2. Immediatamente a valle del contatore idrico, la condotta idrica deve essere dotata di valvola di non ritorno o di disconnessione. Tali dispositivi devono essere idonei ad impedire che, a seguito di variazioni della pressione di rete, si verifichi un eventuale reflusso nelle condotte idriche dell'acqua consegnata ovvero di qualsiasi tipo di fluido pericoloso per la salute pubblica. Il Gestore - per ciascun impianto idrico, in relazione alle condizioni di fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata - si riserva la facoltà di impartire eventuali prescrizioni in ordine al tipo di dispositivo e alle relative modalità di applicazione.
3. Il Gestore, per ciascun utente finale, può effettuare in qualsiasi momento una verifica degli impianti idrici interni e delle apparecchiature di cui al comma 2. La verifica è finalizzata ad evitare che gli impianti idrici interni possano arrecare pregiudizi e danni alle condotte idriche in gestione al Gestore.
4. L'impianto idrico interno deve essere in ogni caso elettricamente isolato dalla rete pubblica e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
5. La nicchia ovvero il pozzetto destinato a contenere il contatore deve essere conforme a quanto indicato negli **elaborati 5 e 6 dell'Allegato B** al presente Regolamento e non devono contenere altri impianti tecnologici (cavi di energia elettrica e telefonici, condotte fognarie, sifoni, etc.).
6. I pozzi d'acqua ad uso privato e le relative condotte di collegamento non possono in nessun caso essere connesse agli impianti idrici interni alimentati dalle condotte del servizio idrico integrato, salvo i casi in cui siano presenti apparecchi per la disconnessione idraulica.
7. Gli impianti di autoclave, gli impianti di trattamento o altre tipologie di impianto a servizio degli impianti interni devono essere obbligatoriamente posti a valle del contatore, mediante interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero aventi caratteristiche conformi alle normative *pro tempore* vigenti.
8. Per le utenze condominiali, l'Ente Idrico Campano promuove, alle condizioni previste da specifico regolamento, l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva a tutela delle utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi;
9. Il Gestore, qualora accerti l'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui ai commi precedenti, diffida l'utente finale ad eseguire i lavori necessari per rendere conforme l'impianto idrico interno, indicando anche i tempi entro i quali eliminare l'inosservanza. Qualora l'utente finale non ottemperi a quanto prescritto dal Gestore anche in ordine ai tempi stabiliti, si applicano le previsioni dell'art. 13, comma 2 del presente regolamento.
10. Il Gestore è responsabile dell'erogazione del servizio e della qualità dell'acqua somministrata fino al punto di consegna. Il Gestore non è responsabile di eventuali danni e/o pregiudizi derivanti dalla miscelazione delle acque ovvero dalla mancata conformità degli impianti idrici interni.

#### **ART. 28 - GRUPPI DI MISURA RICADENTI IN AREE PRIVATE**

1. L'Utente finale ha l'obbligo di garantire, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Gestore l'accesso al gruppo di misura per le normali attività di rilevazione dei consumi ovvero per le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Nel caso in cui il Gestore sia impossibilitato all'accesso al gruppo di misura per cause imputabili al cliente, il Gestore provvede ad inviare al Cliente finale apposita comunicazione con la quale saranno indicati modalità per procedere alla rilevazione della lettura. Qualora, a seguito della ricezione di tale comunicazione da parte del cliente, al Gestore sia comunque impedito l'accesso al gruppo di misura, il medesimo Gestore può procedere alla limitazione ove prevista o alla sospensione della fornitura del SII (o parte di esso) conformemente a quanto stabilito all'Art. 13 comma 2 del presente Regolamento. Infine, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale – purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe – nel caso in cui non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura
3. L'Utente finale ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato sul tratto di impianto interno posto a valle del punto di consegna e prima del gruppo di misura, secondo modalità e termini indicati dal Gestore.
4. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni posti tra il punto di consegna e il gruppo di misura devono essere eseguiti tempestivamente dall'Utente finale, previa comunicazione scritta al Gestore. Il Gestore può verificare la corretta esecuzione degli interventi al fine di scongiurare eventuali pregiudizi e/o danni alla regolare gestione del Servizio Idrico Integrato.
5. Qualora l'Utente finale intenda far eseguire al Gestore l'intervento di cui al comma precedente, dovrà tempestivamente farne richiesta utilizzando le modalità e i termini indicati dal Gestore e riportati sul sito internet aziendale. Il Gestore, sulla prima fattura utile, procede ad addebitare all'utente finale i costi per l'esecuzione degli interventi, calcolati sulla base degli importi indicati nella tabella 5 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
6. Il Gestore - a suo insindacabile giudizio, qualora l'utente finale non provveda alla tempestiva riparazione dei guasti sull'impianto interno posto tra il punto di consegna e il gruppo di misura, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità nonché la qualità dell'acqua erogata - può procedere alla sospensione della fornitura del servizio idrico integrato.
7. Il Gestore non è responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante da guasti o anomalie riscontrate nella parte di impianto interno posto tra il punto di consegna ed il gruppo di misura.
8. Il Gestore può provvedere a sua cura allo spostamento del gruppo di misura presso il punto di consegna, posto al limite della proprietà privata, salvo accertati casi di impossibilità tecnica. Le spese relative allo spostamento del gruppo di misura sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato.
9. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente circa i casi di impossibilità tecnica, i lavori necessari per l'adeguamento degli impianti interni alla nuova ubicazione del gruppo di misura sono a cura e spese dell'utente finale.

#### **ART. 29 - PERDITE OCCULTE AGLI IMPIANTI INTERNI - DEFINIZIONE E DISCIPLINA**

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 27, comma 1, l'utente finale è responsabile della costruzione a regola d'arte degli impianti idrici interni, nonché della loro necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. L'Utente finale, nei casi di perdite occulte, può richiedere una rettifica delle fatture emesse in presenza di un consumo pari al doppio del consumo medio giornaliero<sup>4</sup> di riferimento antecedente la data in cui si è verificata la perdita, come definito dall'Autorità di Regolazione.

---

<sup>4</sup> Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali

3. L'utente finale può richiedere la rettifica di cui al comma 2 presentando - attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore - un'istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore. All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione attestante il guasto e l'avvenuta riparazione e, precisamente:
  - a) descrizione dettagliata e documentazione fotografica dell'intervento;
  - b) foto del contatore prima e dopo la riparazione;
  - c) fattura delle spese sostenute per la riparazione della perdita occulta.
4. Il Gestore, verificata la procedibilità dell'istanza di cui al comma 3, provvede all'emissione di una nuova fattura relativa al *periodo interessato dal consumo anomalo*, secondo le seguenti modalità:
  - a) ricalcolo dell'importo fatturato applicando i criteri stabiliti al successivo comma 5 ai consumi relativi al *periodo interessato dal consumo anomalo*, definito come il periodo intercorrente tra la data dell'ultima lettura rilevata e non oggetto di reclamo e la data di riparazione del guasto (che, in ogni caso, dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di emissione della fattura oggetto di perdita o dalla comunicazione di rilevazione di un consumo anomalo da parte del gestore).
5. Il Gestore, ai fini del ricalcolo di cui al precedente comma 4, lett. b):
  - applica la struttura dei corrispettivi vigente (per acquedotto, fogna e depurazione) - nel periodo interessato dal consumo anomalo - al consumo medio giornaliero di riferimento;
  - in merito al servizio di acquedotto, applica la metà della tariffa base (o la metà della fascia unica a consumo per le utenze per le quali non sono previste fasce di consumo), secondo la struttura dei corrispettivi vigente, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
  - prevede l'esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, laddove l'utente dimostri la perdita in ambiente.
6. Per la tipologia d'uso "*domestico residente*", oltre quanto previsto al comma precedente, al consumo eccedente di 10 volte il *consumo medio annuo* sarà applicata la tariffa agevolata del servizio idrico riferita alla tipologia d'uso "*domestico residente*" della struttura dei corrispettivi vigente nel *periodo interessato dal consumo anomalo*.
7. Il Gestore, nel caso di reiterate richieste di rettifiche di fatturazione per perdite occulte, si riserva la facoltà di effettuare accertamenti presso l'impianto oggetto delle perdite.

#### ART. 30 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

1. L'Utente finale può presentare specifica istanza al Gestore per richiedere la verifica del livello di pressione idrica al punto di consegna. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore e riportati sul sito internet del Gestore, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore.
2. La verifica viene effettuata dal Gestore, in conformità alla normativa *pro tempore* vigente ed alle disposizioni della "*Carta del Servizio Idrico Integrato*".
3. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il Gestore provvederà ad addebitare all'utente finale, con la prima fattura utile, l'importo previsto al punto 4.8 della tabella 4 dell'**allegato A** al presente provvedimento.

---

discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

## Titolo IV – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

### ART. 31- PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOGNARI INTERNI

1. Gli impianti fognari interni devono essere realizzati mediante separazione delle reti destinate alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue indipendentemente dalla tipologia di pubblica fognatura (nera o mista) ove il medesimo impianto fognario interno dovrà essere allacciato.
2. L'impianto fognario interno deve essere dotato, prima del pozzetto di ispezione, di un pozzetto contenente i seguenti pezzi speciali:
  - a) una valvola di non ritorno, al fine di evitare rigurgiti dalla pubblica fognatura;
  - b) un sifone ispezionabile.
3. L'impianto fognario interno relativo a scarichi di acque reflue industriali, nei casi in cui il volume scaricato in pubblica fognatura sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto - per effetto dell'esistenza fonti endogene o di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate - con volume minimo di scarico giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3.000 mc/anno deve essere dotato, oltre a quanto previsto al precedente comma 2, di:
  - a *“Manufatto di conturizzazione, ispezione e controllo della acque reflue per utenze non domestiche”*, da realizzarsi a cura e spese dell'utente finale, conforme agli schemi di installazione di cui **Allegato B, elaborati dal n. 11 al n. 15** al presente Regolamento per consentire al gestore l'installazione del misuratore allo scarico. L'utente finale ha l'obbligo di:
    - i rendere disponibile in maniera continua l'alimentazione elettrica per il misuratore allo scarico e per i relativi sistemi di telelettura;
    - ii custodire il misuratore segnalando tempestivamente al gestore eventuali anomalie o guasti;
    - iii rendere accessibile il misuratore al gestore per le attività di lettura e manutenzione ordinaria e straordinaria.
  - b autocampionatore automatico, se prescritto negli atti autorizzativi o nei casi in cui sia stato specificamente richiesto dal Gestore tramite apposita comunicazione all'utente finale. L'autocampionatore, da installarsi a cura e spesa dell'Utente Finale, deve consentire di eseguire per 24 h almeno quattro campionamenti orari, conservando il campione opportunamente refrigerato in idonei contenitori, per garantire il campionamento continuo delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura. L'utente finale per la ottimale gestione dell'autocampionatore ha l'obbligo di:
    - i garantirne la corretta alimentazione elettrica;
    - ii assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria;
    - iii trasmettere al gestore la relativa scheda tecnica ed il manuale di uso e manutenzione;
    - iv comunicare tempestivamente al Gestore eventuali guasti;

Tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera dei sistemi di misurazione restano a carico dell'utente finale. Il Gestore per l'installazione e la sostituzione dei misuratori allo scarico provvederà ad addebitare i costi di cui all'**Allegato A** al presente Regolamento, fatto salvo diverso accordo definito tra il medesimo Gestore e l'utente finale che intenda realizzare in proprio tutte le installazioni, conformemente alle specifiche tecniche fornite dal Gestore.
4. Le condotte di collegamento dell'impianto fognario interno devono avere una sezione interna non superiore a quella della tubazione dell'allacciamento alla pubblica fognatura. Il collegamento di tali condotte deve essere realizzato a perfetta tenuta idraulica, in modo da evitare qualsiasi riduzione della sezione utile della tubazione di allacciamento.

5. Gli impianti fognari interni devono garantire, di norma, il deflusso delle acque reflue nell'allacciamento fognario a gravità, anche in caso di locali posti al di sotto della pubblica fognatura e dotati di impianto di sollevamento interno. Gli eventuali impianti di sollevamento interno devono essere realizzati a spese, cura e responsabilità dell'utente finale e devono garantire il deflusso delle acque reflue nell'allacciamento fognario mediante condotta a gravità.
6. Gli impianti fognari interni e i nuovi allacciamenti fognari devono essere conformi, in funzione delle diverse tipologie di utenza e di recapito fognario, agli elaborati **dal n. 7 al n. 15 dell'Allegato B** al presente Regolamento.
7. Il Gestore - in funzione delle caratteristiche delle acque reflue scaricate nonché delle reti e degli impianti gestiti, per particolari utenze non domestiche con scarichi assimilati alle acque reflue domestiche - può prescrivere l'installazione di pozzetti contenenti impianti degrassatori e/o dissabbiatori conforme alla norma UNI EN 1825-2:2003 o di altri mezzi efficaci per la rimozione del grasso. La prescrizione si considera rispettata quando il registro di pulizia degli strumenti di pretrattamento risulta coerente con il ciclo produttivo. La verifica del rispetto delle prescrizioni può essere eseguita tramite accessi ed ispezioni atti a verificare la corretta pulizia del sistema di scarico ovvero l'assenza di grassi e residui oleosi. I costi di eventuali disostruzioni delle condotte saranno a carico dell'utente.
8. Il Gestore, accertata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, procede a trasmettere all'utente finale una comunicazione scritta contenente una diffida ad eseguire entro un termine perentorio le modifiche prescritte. La comunicazione deve contenere anche i tempi massimi entro i quali l'utente finale deve adempiere alle prescrizioni.
9. Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante dalla mancata attuazione delle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo.
10. Nell'ambito delle proprie competenze, il Gestore provvede a valutare progetti di estensione di rete fognaria e/o di interferenza con altri servizi trasmessi da soggetti pubblici e/o privati. All'esito della valutazione il Gestore esprime il proprio parere tecnico sul progetto in ordine alla compatibilità con le infrastrutture del servizio fognario/depurativo presenti nel territorio interessato dal progetto. I soggetti privati che richiedono la valutazione di un progetto e/o l'espressione del parere sono soggetti al versamento dell'importo indicato al punto 1.9 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento.

#### **ART. 32 – ATTESTAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

1. L'attestazione di allacciamento in pubblica fognatura è una certificazione rilasciata dal Gestore che attesta l'esistenza di un collegamento diretto tra l'insediamento interessato e la rete fognaria pubblica.
2. L'Utente finale può presentare specifica istanza al Gestore per richiedere l'attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione e riportati sul sito internet del Gestore, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII.
3. Il Gestore, verificata la procedibilità dell'istanza, provvede ad effettuare uno specifico sopralluogo finalizzato a verificare l'esistenza delle condotte ed il deflusso degli scarichi nella pubblica fognatura.
4. Il Gestore provvederà ad addebitare con la prima fattura utile, l'importo corrispondente agli oneri per il rilascio dell'attestazione di allacciamento di cui al punto 4.7 della tabella 4 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
5. La procedibilità della richiesta di attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento, ivi incluso il pagamento di tutte le fatture del servizio idrico integrato.

## Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 33 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – CONCILIAZIONE PARITETICA

1. Il Gestore, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa *pro tempore* vigente, ha adottato una procedura di conciliazione paritetica finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra il Gestore e i titolari di contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato.
2. La procedura di conciliazione paritetica è attuata secondo modalità e termini contenuti nel Regolamento di Conciliazione, allegato al Protocollo di Intesa per la Conciliazione Paritetica, disponibile sul sito del Gestore.
3. Il Gestore, in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, si conforma anche a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione ed alla normativa *pro tempore* vigente.

### ART. 34 - ONERI PER ATTIVITÀ FRAUDOLENTE

1. Il Gestore, qualora accerti l'effrazione, la manomissione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della corretta registrazione dei volumi idrici e fognari, applica all'utente finale l'importo indicato nel punto 6.1 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento con addebito sulla prima fattura utile.
2. Il Gestore, qualora accerti l'effrazione, la rimozione e/o manomissione del gruppo di misura, o qualsiasi altro accorgimento atto a consentire un prelievo fraudolento della risorsa idrica ovvero uno scarico in pubblica fognatura non correttamente conturizzato, presenta formale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e addebita, sulla prima fattura utile, all'utente finale:
  - a) gli importi relativi a tutte le effrazioni rilevate di cui al punto 6.1 e 6.2 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento;
  - b) tutte le spese e i costi sostenuti dal Gestore per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;
  - c) i corrispettivi del servizio idrico integrato applicati secondo la vigente struttura dei corrispettivi, nel periodo interessato dall'abuso, al volume determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.
3. Il Gestore, qualora accerti la manomissione delle condotte ovvero un qualsiasi altro accorgimento, finalizzato a realizzare un collegamento diretto alla rete idrica per un potenziale prelievo incontrollato e non autorizzato della risorsa idrica, provvede tempestivamente a rimuovere l'allacciamento non autorizzato e a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. Conseguentemente, addebita sulla prima fattura utile ed in base alla tipologia di utenza, al soggetto che occupa l'immobile servito dalle opere di allacciamento non autorizzate, i seguenti importi:
  - a) i costi relativi alle manomissioni rilevate di cui al punto 6.3 o 6.4 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento;
  - b) i costi sostenuti dal Gestore per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;
  - c) i corrispettivi del servizio idrico integrato derivanti dall'applicazione della struttura dei corrispettivi, vigente nel periodo in cui è stato accertato l'abuso, al volume determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.
4. Il Gestore, qualora accerti la manomissione delle condotte ovvero un qualsiasi altro accorgimento, finalizzato a produrre un collegamento diretto alla rete fognaria e finalizzato ad un potenziale scarico incontrollato e non autorizzato, provvede tempestivamente a rimuovere l'allacciamento non autorizzato e a presentare denuncia all'Autorità competente. Conseguentemente, addebita sulla prima fattura utile e, in base alla tipologia di utenza, al soggetto che occupa l'immobile servito dalle opere di allacciamento non autorizzate, i seguenti importi:
  - a) i costi relativi a tutte le manomissioni rilevate di cui al punto 6.5 o 6.6 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento.
  - b) i costi sostenuti dal Gestore per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;

- c) i corrispettivi di fognatura e/o depurazione derivanti dall'applicazione della struttura dei corrispettivi, vigente nel periodo in cui è stato accertato l'abuso, al volume determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.
5. Il volume richiamato ai precedenti commi 2, 3 e 4, salvo una diversa durata dell'abuso comprovata mediante idonea documentazione, è determinato sulla base dei seguenti criteri:
- a) per la tipologia d'uso "*Domestico Residente*": 400 l/g per il per un periodo di anni 2;
  - b) per la tipologia d'uso "*Domestico non Residente*": 400 l/g per un periodo di anni 2;
  - c) per la tipologia d'uso "*Condominiale*": 400 l/g per un periodo di anni 2 per ciascuna unità immobiliare;
  - d) per la tipologia d'uso "*Industriale*": il volume di 2.400 l/g per un periodo di anni 2.
  - e) per tutte le altre tipologie d'uso: 1.200 l/g per un periodo di anni 2;
6. Il Gestore, qualora accerti l'apertura di idranti antincendio per motivi diversi e/o l'uso della risorsa diverso da quello oggetto del contratto, provvede ad addebitare, sulla prima fattura utile, l'importo indicato al punto 6.8 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento.
7. Il Gestore provvede ad addebitare, sulla prima fattura utile, l'importo indicato nel punto 6.7 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento, qualora il titolare di un contratto di fornitura, ad eccezione della tipologia d'uso "Industriale", che utilizza fonti di approvvigionamento autonomo, ometta ovvero ritardi l'autodenuncia annuale dei volumi scaricati in pubblica fognatura.
8. In ogni caso, laddove non sia possibile addebitare gli oneri sopra indicati sulla prima fattura utile, il Gestore potrà recuperarli, in via stragiudiziale o giudiziale, direttamente dal soggetto che ha posto in essere le attività fraudolente oggetto del presente articolo.
9. È sempre fatto salvo, comunque, il diritto del Gestore al risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle attività fraudolente oggetto del presente articolo.

#### **ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento è stato adottato con Determina A.U. n. 127 del 06.05.2025 ed entra in vigore, ad ogni effetto di legge, dalla data di adozione. Il Gestore provvede, altresì, a dare pubblicità al presente Regolamento con le modalità indicate al paragrafo 4 "INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA" della Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Il presente Regolamento recepisce le direttive e le disposizioni della normativa pro tempore vigente, incluse le disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione, e, pertanto, il presente Regolamento si intende – anche ai sensi degli articoli 1339 e 1374 del codice civile – automaticamente integrato e modificato di diritto mediante l'inserimento delle disposizioni introdotte dalla normativa di volta in volta applicabile (incluse le disposizioni che la stessa Autorità di Regolazione potrà successivamente emanare), nel caso in cui tali disposizioni abbiano valore di norma imperativa.



**ENTE IDRICO CAMPANO  
AMBITO DISTRETTUALE IRPINIA - SANNIO  
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**ALLEGATO A**

Ambito Distrettuale Irpinia - Sannio

**Tabella 1**

***COSTI GENERALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

Descrizione		Unità di misura	Importo (€)	Riferimento regolamento
<b>1.1</b>	Istruttoria per l'attivazione/voltura/subentro di un contratto di fornitura del SII	n.	€ 15,00	Art. 10 e 11
<b>1.2</b>	Limitazione di una fornitura idrica per morosità incluso il costo del limitatore	n.	€ 52,00	Art. 13 e 21
<b>1.3</b>	Sospensione di una fornitura idrica per morosità	n.	€ 42,00	Art. 13 e 21
<b>1.4</b>	Sospensione di una fornitura idrica per morosità a seguito dell'intervento di limitazione del flusso	n.	€ 42,00	Art. 13 e 21
<b>1.5</b>	Riattivazione di una fornitura idrica successiva ad una limitazione o a una sospensione per morosità	n.	€ 45,00	Art. 14 e 21
<b>1.6</b>	Disattivazione di una fornitura idrica o fognaria per morosità con rimozione del contatore	n.	€ 42,00	Art. 13 e 21
<b>1.7</b>	Riattivazione di una fornitura fognaria successiva ad una sospensione della stessa	n.	€ 163,00	Art. 14 e 21
<b>1.8</b>	Oneri d'istruttoria e preventivazione per richieste di nuove forniture che prevedono estensione e/o potenziamento delle reti idriche e/o fognarie	n.	€ 416,00	art. 7
<b>1.9</b>	Oneri per redazione di progetti di estensione e/o potenziamento di rete idrica sino a 50 ml e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€ 565,00	art. 7
<b>1.10</b>	Oneri per redazione di progetti di estensione e/o potenziamento di rete idrica sino a 200 ml e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€ 751,00	art. 7
<b>1.11</b>	Oneri per redazione progetti di estensione e/o potenziamento di rete fognaria sino a 50 ml e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€ 565,00	art. 7
<b>1.12</b>	Oneri per redazione progetti di estensione e/o potenziamento di rete fognaria sino a 200 ml e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€ 751,00	art. 7
<b>1.13</b>	Contributo oneri autorizzazione allo scavo per uso domestico residenziale.	n.	€ 20,00	art. 16
<b>1.14</b>	Contributo oneri autorizzazione allo scavo per tutti gli altri usi.	n.	€ 50,00	art. 16
<b>1.15</b>	Oneri per invio sollecito bonario e costituzione in mora a mezzo PEC	n.	€ 1,00	Art. 21
<b>1.16</b>	Oneri per invio sollecito bonario e costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R	n.	€ 6,00	Art. 21
<b>1.17</b>	Oneri per invio lettera di impossibilità alla limitazione	n.	€ 2,00	Art. 13 e 21
<b>1.18</b>	Oneri ingiunzione	n.	€ 20,00	Art. 21

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

**Tabella 2**

<b>COSTI PER ATTIVAZIONE DI NUOVE FORNITURE IDRICHE CHE NON PREVEDONO OPERE DI ALLACCIAMENTO CON L'INSTALLAZIONE DI GRUPPI MISURA SU ALLACCIAMENTI IDRICI ESISTENTI</b>				
<b>Contributo omnicomprensivo</b>		<b>UNITA DI MISURA</b>	<b>Importo (€)</b>	
<b>2.1</b>	Costo per la posa gruppo Misura DN 15	n.	€ 98,00	Art. 16
<b>2.1_smart</b>	Costo per la posa gruppo Misura U. E. DN 15	n.	€ 173,00	Art. 16
<b>2.2</b>	Costo per la posa gruppo Misura DN 25	n.	€ 166,00	Art. 16
<b>2.2_smart</b>	Costo per la posa gruppo Misura U. E. DN 25	n.	€ 198,00	Art. 16
<b>2.3</b>	Costo per la posa gruppo Misura DN 40	n.	€ 296,00	Art. 16
<b>2.3_smart</b>	Costo per la posa gruppo Misura U. E. DN 40	n.	€ 316,00	Art. 16

<b>COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI - SPOSTAMENTI IMPIANTI PREESISTENTI ED ESTENSIONE DI RETE</b>				
<b>Descrizione</b>		<b>UNITA DI MISURA</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>Riferimento regolamento</b>
<b>2.1</b>	Costo per la posa gruppo Misura DN 15	n.	€ 98,00	Art. 7 e 16
<b>2.1_smart</b>	Costo per la posa gruppo Misura U. E. DN 15	n.	€ 173,00	
<b>2.2</b>	Costo per la posa gruppo Misura DN 25	n.	€ 166,00	
<b>2.2_smart</b>	Costo per la posa gruppo Misura U. E. DN 25	n.	€ 198,00	
<b>2.3</b>	Costo per la posa gruppo Misura DN 40	n.	€ 296,00	
<b>2.3_smart</b>	Costo per la posa gruppo Misura U. E. DN 40	n.	€ 316,00	
<b>2.4</b>	Realizzazione o spostamento di allaccio idrico a parete DN 1" per una lunghezza massima di 3 m. (Esclusi montante e gruppo misura).	n.	€ 824,00	
<b>2.5</b>	Realizzazione o spostamento di allaccio idrico in N° 1 POZZETTO PEDONALE PREFABBRICATO IN CLS 60X60X60 (Per posa Max N° 3 cont. DN 15) DN 1" per una lunghezza massima di 3 m. (COMPRESI POZZETTI, CHIUSINI E MONTANTI).	n.	€ 1.402,00	
<b>2.6</b>	Realizzazione prolungamento o spostamento di 1 m di allaccio idrico a parete o pozzetto DN 1"	m	€ 156,00	
<b>2.7</b>	Realizzazione o spostamento di allaccio idrico a parete DN 2" per una lunghezza massima di 3 m.	n.	€ 1.080,00	
<b>2.8</b>	Realizzazione o spostamento di allaccio idrico N° 1 POZZETTO TRAFFICABILE PREFABBRICATO IN CLS 100X100X90 (Per posa di N° da 4 a 8 cont. DN 15) DN 2" per una lunghezza massima di 3 m. (COMPRESI POZZETTI, CHIUSINI E MONTANTI).	n.	€ 2.222,00	
<b>2.9</b>	Realizzazione o spostamento di allaccio idrico in pozzetto (Per posa da N° 9 a 16 cont. DN 15) DN 2" per una lunghezza massima di 3 m.	n.	€ 3.235,00	
<b>2.10</b>	Realizzazione o spostamento di allaccio idrico in N° 3 POZZETTI TRAFFICABILI PREFABBRICATI IN CLS 100X100X90 (Per posa di N° da 17 a 24 cont. DN 15) DN 2" per una lunghezza massima di 3 m. (COMPRESI POZZETTI, CHIUSINI E MONTANTI).	n.	€ 4.020,00	
<b>2.11</b>	Realizzazione prolungamento o spostamento di 1 m di allaccio idrico a parete o pozzetto DN 2" sino a 20 ml.	m	€ 173,00	
<b>2.12 A</b>	Estensione rete idrica - Scavo e posa condotta diametri DN 80 - DN 100 In campagna (sterrato)	ml.	€ 152,00	art. 7
<b>2.12 B</b>	Estensione rete idrica - Scavo e posa condotta diametri DN 80 - DN 101 su strada (tipo bitume)	ml.	€ 233,00	
<b>2.12 C</b>	Estensione rete idrica - Scavo e posa condotta diametri DN 80 - DN 102 - pavimentazione pregiata (tipo basolato, cubetti ecc.)	ml.	€ 326,00	

Per i prezzi relativi ad attività non previste nella presente tabella 2 si farà riferimento alle vigenti tariffe OO PP per la Regione Campania

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

**Tabella 2****COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI E SPOSTAMENTI IMPIANTI PREESISTENTI**

Descrizione		UNITA DI MISURA	Importo (€)	Riferimento regolamento
<b>2.13</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 1 contatore DN 15 (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 21,00	Art. 7 e 16
<b>2.14</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 1 contatore DN 40 a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 48,00	
<b>2.15</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 2 contatori DN 15 a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 64,00	
<b>2.16</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 3 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 82,00	
<b>2.17</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 4 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 113,00	
<b>2.18</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 5 o 6 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 172,00	
<b>2.19</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 7 o 8 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 174,00	
<b>2.20</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 9 a 12 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 249,00	
<b>2.21</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 13 a 16 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 461,00	
<b>2.22</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 17 a 20 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 536,00	
<b>2.23</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 21 a 22 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 595,00	
<b>2.24</b>	Realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 23 a 24 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 654,00	
<b>2.25</b>	Fornitura e posa in opera lucchetto con chiave universale comprensivo della rimozione del vecchio lucchetto	n.	€ 13,00	
<b>2.26</b>	Fornitura portelle da incasso per nicchia per n° 1 contatore acqua (L= 500 mm; H = 400 mm) compresa fornitura e posa in opera lucchetto con chiave universale comprensivo della rimozione del vecchio lucchetto.	n.	€ 100,00	
<b>2.27</b>	Fornitura portelle da incasso per nicchia fino a n° 3 contatori acqua (L= 600 mm; H = 700 mm) compresa fornitura e posa in opera lucchetto con chiave universale comprensivo della rimozione del vecchio lucchetto.	n.	€ 110,00	
<b>2.28</b>	Fornitura portelle da incasso per nicchia fino a n° 4 contatori acqua (L= 600 mm; H = 900 mm) compresa fornitura e posa in opera lucchetto con chiave universale comprensivo della rimozione del vecchio lucchetto.	n.	€ 135,00	
<b>2.29</b>	Fornitura portelle da incasso per nicchia fino a n° 4 contatori acqua (L= 700 mm; H = 1100 mm) compresa fornitura e posa in opera lucchetto con chiave universale comprensivo della rimozione del vecchio lucchetto.	n.	€ 150,00	

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

**Tabella 3*****COSTI - CONTRIBUTI PER LA CONTABILIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI FOGNARI***

Descrizione		Unità di misura	Importo (€)	Riferimento regolamento
<b>3.1</b>	Contributo per l'allaccio fognario comprensivo di tutte le attività e i lavori necessari sino ad una lunghezza massima di 6,00 m. (escluso pozzetto)	n.	€ 1.271,00	Art. 7
<b>3.2</b>	Realizzazione prolungamento di 1 m. di allaccio fognario di cui alla voce 3.1	mt.	€ 172,00	
<b>3.3</b>	Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione fognario	n.	€ 744,00	
<b>3.4</b>	Fornitura e posa in opera pozzetto di linea fognario	n.	€ 1.484,00	
<b>3.5</b>	Posa in opera gruppo di misura fognario DN 100	n.	€ 3.360,00	
<b>3.6</b>	Posa in opera gruppo di misura fognario DN 150	n.	€ 3.599,00	
<b>3.7</b>	Posa in opera gruppo di misura fognario DN 200	n.	€ 3.982,00	
<b>3.8</b>	Posa in opera gruppo di misura fognario DN 300	n.	€ 4.956,00	
<b>3.9 A</b>	Estensione rete fognaria - Scavo e posa condotta DN 315/DN 400 In campagna (sterrato)	ml.	€ 304,00	art. 7
<b>3.9 B</b>	Estensione rete fognaria - Scavo e posa condotta DN 315/DN 400 su strada (tipo bitume)	ml.	€ 357,00	
<b>3.9 C</b>	Estensione rete fognaria - Scavo e posa condotta DN 315/DN 400 - pavimentazione pregiata (tipo basolato, cubetti ecc.)	ml.	€ 502,00	

Per i prezzi relativi ad attività non previste nella presente tabella 3 si farà riferimento alle vigenti tariffe OOPP per la Regione Campania

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Tabella 4

**COSTI DI VERIFICA DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO DI UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

	Descrizione	Unità di misura	Importo (€)	Riferimento regolamento
4.1	Verifica metrologica del contatore eseguita in conformità alla normativa vigente ivi compreso la fornitura e posa in opera di un nuovo misuratore sull'impianto di utenza - Diametro DN 15/20/25 - compresa spedizione al laboratorio.	n.	€ 238,00	
4.1. smart	Verifica metrologica del contatore eseguita in conformità alla normativa vigente ivi compreso la fornitura e posa in opera di un nuovo misuratore sull'impianto di utenza - U. E. Diametro DN 15/20/25 - compresa spedizione al laboratorio.	n.	€ 313,00	
4.2	Verifica metrologica del contatore eseguita in conformità alla normativa vigente ivi compreso la fornitura e posa in opera di un nuovo misuratore sull'impianto di utenza - Diametro DN 40 - compresa spedizione al laboratorio.	n.	€ 393,00	
4.2. smart	Verifica metrologica del contatore eseguita in conformità alla normativa vigente ivi compreso la fornitura e posa in opera di un nuovo misuratore sull'impianto di utenza - U. E. Diametro DN 40 - compresa spedizione al laboratorio.	n.	€ 413,00	art. 22
4.3	Verifica metrologica del contatore eseguita in contraddittorio con la Camera di Commercio comprensive della sostituzione del misuratore sull'impianto di utenza - Diametro DN 15/20/25.	n.	€ 101,00	
4.3. smart	Verifica metrologica del contatore eseguita in contraddittorio con la Camera di Commercio comprensive della sostituzione del misuratore sull'impianto di utenza - U. E. Diametro DN 15/20/25.	n.	€ 176,00	
4.4	Verifica metrologica del contatore eseguita in contraddittorio con la Camera di Commercio comprensive della sostituzione del misuratore sull'impianto di utenza - Diametro DN 40.	n.	€ 265,00	
4.4. smart	Verifica metrologica del contatore eseguita in contraddittorio con la Camera di Commercio comprensive della sostituzione del misuratore sull'impianto di utenza - U. E. Diametro DN 40.	n.	€ 285,00	art. 22
4.5	Rilievo caratteristiche delle forniture non domestiche destinate ad uso anticendio e relativi livelli di servizio (Livello di pericolosità 1 ai sensi della Norma UNI EN 12845 classi LH e OH1)	n.	€ 130,00	
4.5.1	Rilievo caratteristiche delle forniture non domestiche destinate ad uso anticendio e relativi livelli di servizio (Livello di pericolosità 2 ai sensi della Norma UNI EN 12845 classi OH1-2-3-4)	n.	€ 345,00	art. 23

**Tabella 5**

<b>COSTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI A MONTE DEI GRUPPI DI MISURA INSTALLATI IN AREA PRIVATA</b>				
<b>Descrizione</b>		<b>Unità di misura</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>Riferimento regolamento</b>
<b>5.1</b>	Sopralluogo per verifica perdita idrica su tubazione installata in area privata comprensivo delle attività per l'eventuale interruzione del servizio e il successivo ripristino necessari per consentire la riparazione del guasto	a corpo	€ 50,00	art. 28
<b>5.2</b>	Compenso a corpo per l'eliminazione della perdita su parte dell'allacciamento idrico posto su proprietà privata (escluso impianti interni), per un volume di scavo massimo fino a 2 mc, comprensivo della fornitura e posa in opera del materiale idraulico necessario per la riparazione e/o sostituzione di 2 ml di tubazione idrica di qualsiasi materiale e diametro. Nel prezzo è compensato il ripristino di 2 ml di tubazione idrica di qualsiasi materiale e diametro. Nel prezzo è compensato il ripristino provvisorio con l'esclusione degli oneri per i ripristini della pavimentazione preesistente.	a corpo	€ 435,00	
<b>5.3</b>	Compenso aggiuntivo a corpo per la sostituzione di parte dell'allacciamento posto su proprietà privata per ogni ulteriore ml di tubazione idrica rispetto alla voce AP002, di qualsiasi materiale e diametro. Nel prezzo è compensato il ripristino provvisorio con l'esclusione degli oneri per i ripristini della pavimentazione preesistente.	ml	€ 220,00	
<b>5.4</b>	Intervento per eliminazione di perdite idriche mediante la sostituzione o riparazione di un tratto di tubazione di diametro fino a 2" per una lunghezza massima di metri 1 posta sulle facciate dei fabbricati o interrato con scavo a cura dell'utente, comprensivo del taglio con opportuna attrezzatura dell'esistente tubazione, l'installazione dei bigiunti e il fissaggio della nuova tubazione o collare di tenuta, nonchè tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi i lavori edili ed eventuali anditi o carrelli elevatori per lavori da eseguire a maggiore altezza, per i quali saranno addebitati soltanto i costi vivi.	a corpo	€ 54,00	

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

**Tabella 6*****CORRISPETTIVI PER CONDOTTE FRAUOLENTE***


<b>Descrizione</b>		<b>Unità di misura</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>Riferimento regolamento</b>
<b>6.1</b>	Effrazione sigilli posti sul contatore idrico e/o fognario	n.	€ 230,00	art. 34
<b>6.2</b>	Effrazione dei dispositivi, la rimozione e/o manomissione del misuratore o qualsiasi altro accorgimento atto a consentire un prelievo della risorsa idrica ovvero uno scarico in pubblica fognatura non correttamente misurato	n.	€ 230,00	
<b>6.3</b>	Manomissione delle condotte o altro accorgimento, atto a realizzare un collegamento diretto alla rete idrica e finalizzato ad un potenziale prelievo incontrollato e non autorizzato della risorsa idrica per utenze diverse dalla tipologia "domestico residente"	n.	€ 1.135,00	
<b>6.4</b>	Manomissione delle condotte o altro accorgimento, atto a realizzare un collegamento diretto alla rete idrica e finalizzato ad un potenziale prelievo incontrollato e non autorizzato della risorsa idrica per utenze "domestico residente"	n.	€ 500,00	
<b>6.5</b>	Manomissione delle condotte o altro accorgimento, atto a produrre un collegamento diretto alla rete fognaria e finalizzato ad un potenziale scarico incontrollato e non autorizzato per utenze diverse dalla tipologia "domestico residente"	n.	€ 1.135,00	
<b>6.6</b>	Manomissione delle condotte o altro accorgimento, atto a produrre un collegamento diretto alla rete fognaria e finalizzato ad un potenziale scarico incontrollato e non autorizzato per utenze "domestico residente"	n.	€ 500,00	
<b>6.7</b>	Omessa o ritardata autodenuncia annuale dei volumi scaricati in pubblica fognatura da utenze domestiche dotate di fonti di approvvigionamento autonomo	n.	€ 1.000,00	
<b>6.8</b>	Apertura idranti antincendio e prelievi con destinazione diversa da quella contrattuale	n.	€ 230,00	

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

SCHEMA ALLACCIO IDRICO  
CON GRUPPO MISURA AL LIMITE DELLA PROPRIETA' PRIVATA


ALLEGATO B  
ELABORATO 1



# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

SCHEMA ALLACCIO IDRICO  
CON GRUPPO MISURA INTERNO ALLA PROPRIETA' PRIVATA


ALLEGATO B  
ELABORATO 2



# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA


SCHEMA ALLACCIO IDRICO  
CON GRUPPO MISURA SU SUOLO PUBBLICO

ALLEGATO B  
ELABORATO 3




# SCHEMA TIPO ALLACCIO IDRICO


ALLEGATO B  
ELABORATO 4



Derivazioni allacci privati con collare di presa



SEZIONE TIPO B-B



LEGENDA



- 1 Sabbia vagliata
- 2 Collare di presa staffa Inox
- 3 Saracinesca di derivazione
- 4 Raccordo in ottone per tubo polietilene attacco F
- 5 Tubo riparatore D110 in PVC
- 6 Reintegro con materiali provenienti dagli scavi
- 7 Tubo Polietilene PE 100 -Tubo PVC rigido filettabile
- 8 Raccordo in ottone a squadra attacco F
- 9 Tubo acciaio zincato
- 10 Sportello
- 11 Armadio da incasso
- 12 Pavimentazione marciapiede
- 13 Battuto di sottofondo
- 14 Magrone di sottondo
- 15 Cordonata marciapiede
- 16 Fondazione cordonata
- 17 Binder
- 18 Manto d'usura
- 19 Fondazione stradale
- 20 Chiusino in ghisa h 200
- 21 Massiccata stradale

La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada

# INSTALLAZIONE A PARETE

ALLEGATO B  
ELABORATO 5

DIAM. MONT.	N° CONT.	LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITA'	ALT. TERRA
1"	1	50	40	20	80
1"	2	70	80	20	80
1"	3				
2"	4	80	100	20	80
2"	5	150 (2x75)	100	20	50
2"	6				
2"	7				
2"	8				
2"	1 da 40	150 (2 x 75)	130	20	10
2"	9				
2"	10				
2"	11				
2"	12	270 (3 x 90)	130	20	20
2"	13				
2"	14				
2"	15				
2"	16	320 (4 x 80)	170	20	10
2"	17				
2"	18				
2"	19				
2"	20				
2"	21				
2"	22				
2"	23				
2"	24				




# INSTALLAZIONE A PAVIMENTO IN POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS


ALLEGATO B  
ELABORATO 6

DIAM. MONT.	N° CONT	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALT. TERRA
1"	1	60	60	60	-70
1"	2				
1"	3				
2"	4	100	100	90	-100
2"	5				
2"	6				
2"	7				
2"	8				
2"	1 da 40				
2"	9	(100 x 2)	(100 x 2)	90	-100
2"	10				
2"	11				
2"	12				
2"	13				
2"	14				
2"	15	(100 x 3)	(100 x 3)	90	-100
2"	16				
2"	17				
2"	18				
2"	19				
2"	20				
2"	21				
2"	22				
2"	23				
2"	24				

Pianta



Sezione




# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA  
UTENZE DOMESTICHE -

ALLEGATO B  
ELABORATO 7

UTENZE NON DOMESTICHE PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO ED AREA DI DILAVAMENTO < 1000 mq.




# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA CON PORTALLACCI  
UTENZE DOMESTICHE -

ALLEGATO B  
ELABORATO 8

UTENZE NON DOMESTICHE PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO ED AREA DI DILAVAMENTO < 1000 mq.




# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA  
UTENZE DOMESTICHE -

ALLEGATO B  
ELABORATO 9

UTENZE NON DOMESTICHE PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO ED AREA DI DILAVAMENTO < 1000 mq.




# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA CON PORTALLACCI  
UTENZE DOMESTICHE -

ALLEGATO B  
ELABORATO 10


UTENZE NON DOMESTICHE PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO ED AREA DI DILAVAMENTO < 1000 mq.



# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA  
UTENZE NON DOMESTICHE PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO ED AREA DI DILAVAMENTO > 1000 mq.


ALLEGATO B  
ELABORATO 11



# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA  
UTENZE NON DOMESTICHE PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO ED AREA DI DILAVAMENTO > 1000 mq.


ALLEGATO B  
ELABORATO 12



# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

MANUFATTO DI CONTURIZZAZIONE, ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE  
PER UTENZE NON DOMESTICHE CON FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO  
AUTONOME E AREA DI DILAVAMENTO SUPERIORE A 1000 mq.

ALLEGATO B  
ELABORATO 13



# AMBITO DISTRETTUALE IRPINO - SANNITA

MANUFATTO DI CONTURIZZAZIONE, ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE  
PER UTENZE NON DOMESTICHE CON FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO  
AUTONOME E AREA DI DILAVAMENTO SUPERIORE A 1000 mq.

ALLEGATO B  
ELABORATO 14

